Da dove quaderno

1

Lo Stato non uccide

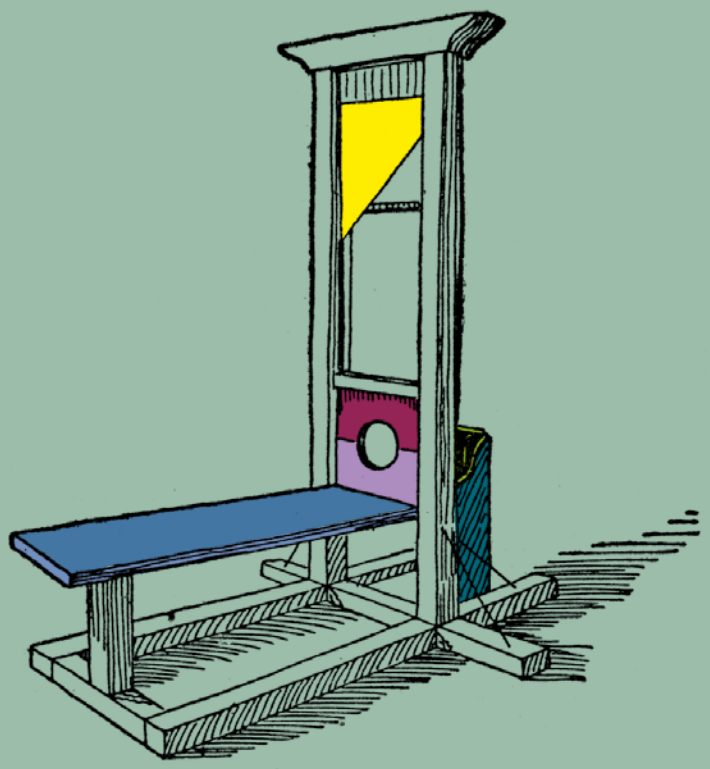

Abbiamo abolito per sempre la pena di morte Editto del Granducato di Toscana del 30 novembre 1786 **La vorrei abolita perfino nei codici militari di guerra** Il dibattito dell'Assemblea costituente italiana sulla pena di morte **A morte per capestro** La testimonianza di Bice Rizzi **La giustizia francese non sarà più una giustizia che uccide** Il discorso di Robert Badinter all'Assemblea nazionale francese il 17 settembre 1981 **Non è altro che un pigiama blu dentro una cesta** L'ultima esecuzione capitale in Francia nelle parole di Monique Mabelly **Almeno sospendete** Le due moratorie delle Nazioni Unite **Nessuno può essere condannato a tale pena** I Protocolli alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa

Da dove
quaderno
1

credits

Collana:
Da dove

Volume 1:
Lo Stato non uccide

A cura di
Daniela de Robert

Si ringrazia **Le Monde** per l'autorizzazione
a pubblicare il testo di **Monique Mabelly**,
uscito nell'edizione del 10 ottobre 2013

Si ringrazia la **Rassegna penitenziaria e criminologica** che nel 2002 ha ripubblicato
il numero de "**Il Ponte**" di marzo 1949

Traduzione:
Tiburtini Srl

Grafica
Studio Marabotto

Stampa
Tiburtini srl - Roma

Lo stato
non uccide

Indice

Introduzione 7

Abbiamo abolito per sempre la pena di morte 9
Editto del Granducato di Toscana del 30 novembre 1786

La vorrei abolita perfino nei codici militari di guerra 13
Il dibattito dell'Assemblea costituente italiana sulla pena di morte

A morte per capestro 21
La testimonianza di Bice Rizzi

La giustizia francese non sarà più una giustizia che uccide 37
Il discorso di Robert Badinter all'Assemblea nazionale francese il 17 settembre 1981

Non è altro che un pigiama blu dentro una cesta 65
L'ultima esecuzione capitale in Francia nelle parole di Monique Mabelly

Almeno sospendete 71
Le due moratorie delle Nazioni Unite

Nessuno può essere condannato a tale pena 79
I Protocolli alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa

Introduzione

Mantenere viva la memoria attraverso il recupero e la diffusione di discorsi e scritti che hanno rappresentato tappe decisive nell'affermazione dei diritti umani è l'obiettivo della collana *Da dove* del Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Nell'attuale fase storica, in cui alcuni valori come quelli dell'uguaglianza tra persone e popoli, dell'inclusione, della solidarietà e dell'antifascismo vacillano e in cui il linguaggio dell'esclusione e dell'odio trova nel discorso pubblico uno spazio che non aveva mai avuto, il Garante nazionale sceglie di proporre o riproporre testi o discorsi su alcuni temi centrali nell'ambito dei diritti delle persone private della libertà. Testi o discorsi che hanno segnato tappe significative nella battaglia per l'affermazione dei diritti e che con la loro pubblicazione si vogliono restituire alla memoria.
La democrazia, la libertà, i diritti non sono conquistati una volta per tutte. Essi rappresentano un patrimonio da tutelare, rafforzare e consegnare alle generazioni future. È dunque in questa prospettiva che si pone *Da dove*, per ricordare le battaglie fatte e vinte, ma anche la strada ancora da percorrere per continuare la marcia per l'affermazione, il consolidamento e il progresso dei diritti delle persone.
Gli ambiti trattati sono quelli che rientrano nel mandato del Garante nazionale e cioè la privazione della libertà personale nei diversi contesti in cui si realizza, da quella di ambito penale a quella di tipo amministrativo, a quella in ragione sanitaria fino a quella che si determina in situazioni in cui alla persona non è riconosciuta autonomia decisionale e l'istituzione assume il compito di determinare la sua quotidianità.
Il primo volume, *Lo Stato non uccide*, è sulla pena di morte con documenti, testimonianze, discorsi su un diritto, quale quello alla vita, ancora non pienamente affermato in tutto il mondo.

Abbiamo abolito per sempre la pena di morte

Editto del Granducato di Toscana del 30 novembre 1786

È stato il Granducato di Toscana il primo Paese ad abolire la pena di morte il 30 novembre del 1786. Anche se la storia dirà che tale abolizione è stata di breve durata, rimane un testo ancora attualissimo che fin dalle prime righe riconosce come la mitigazione della pena unita a una migliore prevenzione e a una più celere esecuzione dei processi abbia considerevolmente diminuito i reati più comuni e reso «quasi inauditi gli atroci».

È uno dei testi forse più citati quando si tratta il tema della pena di morte e della sua abolizione, che riportiamo qui di seguito.

Editto del 30 novembre 1786 N° 59.
Legge di Riforma criminale

"Pietro Leopoldo, per grazia di Dio, principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, granduca di Toscana ecc."

Proemio

Fino dal Nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l'esame, e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'Anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adatta al dolce, e mansueto carattere della Nazione, procurammo provvisonalmente temperarne il rigore con Istruzioni ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite la pena di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi Fiscali, finché non ci fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta Legislazione.

Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei, eliminato affatto l'uso della Tortura, la Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente

per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci Siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorità quanto appresso [...]

Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi, ed avendo considerato che l'oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anche esso della Società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperdersi la sicurezza nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il Pubblico esempio, che il Governo nella punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente è diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al Reo; che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi Delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla Società un Cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa Legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo Toscano. Siamo venuti nella determinazione di abolire come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso, e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte Vogliamo in questa parte cessate ed abolite.

Resta in conseguenza, e tanto più proscritto ed abolito il bar-

baro, e detestabile abuso della facoltà concessa da alcune delle dette Leggi a ciascheduno di ammazzare impunemente, e con promessa di un premio i Banditi in contumacia per detti capitali Delitti; Volendo che riguardo a qualsiasi contumacia si osservi quanto è stato ordinato di sopra, e specialmente all'Art. XLII, e cassata pure ed abolita ogni altra non meno barbara ed ingiusta Disposizione già vegliante nel Granducato, e specialmente per la Legge de' 31 Ottobre 1637 detta del Compendio contro i pretesi Assassini, o altri Facinorosi ivi nominati, che obbligava ognuno a perseguitarli ed ucciderli, anche non processati, ne' Condannati, ma solo sospetti, e vociferati per tali, benché nel tempo del Nostro Governo non ne sia stata mai permessa l'Esecuzione.

E dovendo i Rei dei capitali, e gravi Delitti rimanere in vita per compensare le loro opere malvagie con delle utili, Ordiniamo che alla abolita pena di morte sia sostituita come ultimo supplizio per gli Uomini la pena dei Pubblici Lavori a vita, e per le Donne dell'Ergastolo parimenti a vita, abolendo onninamente il costume di accordare ai Condannati alla detta pena dei Pubblici Lavori a vita, dopo averla sofferta per lo spazio di trent'anni, di poter supplicare per la loro quasi dovuta liberazione. [...]

Tale è la Nostra volontà, alla quale Comandiamo che sia data piena Esecuzione in tutto il nostro Gran Ducato, non ostante qualunque legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine in contrario.

Dato in Pisa li 30 Novembre 1786.

La vorrei abolita perfino nei codici militari di guerra

Il dibattito dell'Assemblea costituente italiana sulla pena di morte

Costituzione italiana. Articolo 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

L'abolizione della pena di morte in Italia è *sancita dalla Costituzione del 1947 e, quindi, in vigore dal 1° gennaio 1948.*
Il quarto comma dell'articolo 27 prevedeva: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». *Con la ratifica del protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la sal-*

vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza*, sottoscritto a Vilnius il 3 maggio 2002* e *riportato più avanti in queste pagine, l'Italia ha modificato (legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1) l'articolo 27 della Costituzione, eliminando l'ultimo residuo di previsione da parte di leggi militari di guerra. Il quarto comma dell'articolo 27* è *diventato così:* «Non è ammessa la pena di morte».

Qui di seguito alcuni stralci del dibattito dell'Assemblea costituente sul tema della pena di morte. Un dibattito senza oppositori: dopo il ventennio fascista e alla luce dell'insegnamento di Cesare Beccaria, la pena di morte in Italia è considerata un delitto.

Il 26, 27 e il 28 marzo 1947, l'Assemblea costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili», presieduta da Umberto Terracini.

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

[...]

Giuseppe Bettiol. [...] Non condivido nemmeno quanto incidentalmente ha detto in quest'aula l'onorevole Rubilli, il quale, parlando degli articoli in esame, ha voluto fare del sottile umorismo affermando che molte disposizioni presentano un carattere spiccato di ingenuità, quasi che parlare della pena

di morte, quasi che parlare del diritto di difesa che spetta all'imputato in ogni stadio del giudizio, sia fare dello scherzo o sia trattare con argomenti ingenui, che non avrebbero alcun interesse costituzionalistico, quasi che non facessero riferimento ai diritti. Fondamentali della persona umana. [...]

Girolamo Bellavista. [...] Ora, in realtà, e per le ragioni da altri svolte, e perché la pena, come comunemente si ritiene e s'insegna, non ha un fine unico, ma ne raggiunge altri, sia per questa ragione, sia perché sonerebbe ironia, allo stato della nostra miseria carceraria, parlarne, come l'articolo 21 ne parla, bisognerebbe sopprimere, come si è detto, l'inciso; e mantenere soltanto il principio che le pene non debbono e non possono essere contrarie al senso di umanità. Sulla pena di morte, onorevoli colleghi, sento doveroso ricordare che la Costituente si onora del nome di un deputato, l'onorevole Paolo Rossi che, all'indomani della promulgazione del Codice Rocco, in pieno regime fascista, scrisse un libro coraggioso: "La pena di morte e la sua critica" nel quale dimostra, anche scientificamente, come questa cosa orrenda fosse soprattutto una bestialità inutile.

Noi dobbiamo ancorarci fermamente a questo principio, forse superando anche la limitazione di Beccaria, ma in ogni caso, ricordando, pure nella eccezionalità del diritto di guerra, che non deve ripetersi quella orrenda cosa, che è sì una consuetudine criminale, ma per la quale non c'è pena perché non c'è mai denuncia, che imbratta tanto spesso l'onore dei soldati di tutte le· Nazioni, e si chiama la «decimazione». Noi dobbiamo chiaramente affermare che questo è vietato, che questo è un delitto. Che in circostanze estreme nelle quali la Patria è in pericolo si possa arrivare a questa accettata possibilità di errore giudiziario che è la ·pena di morte, sia: ma questa possibilità di errore sia ridotta al minimo attraverso la garanzia del regolare giudizio e che non sia lecito all'anima prava di un comandante battuto cercare nel sangue degli innocenti la giustificazione dei

suoi errori o delle sue codardie! *[applausi]* [...]

Giovanni Leone. [...] Ma consentitemi che, sotto l'aspetto tecnico o della politica criminale, io esprima non un dissenso, ma una personalissima riserva. La pena di morte è già caduta dal nostro ordinamento giuridico. Dobbiamo stabilire nella Costituzione che la pena di morte è abolita, oppure dobbiamo lasciare al legislatore di domani la facoltà — sulla quale non mi pronunzio, perché anche questo è un problema che potrebbe occupare intere sedute, intere legislature della Camera — la possibilità di poterla ripristinare? *[Commenti]*.

Sotto questo aspetto vorrei segnalarvi solamente la questione: è un problema che pongo, è una riserva che sorge dal mio animo, di carattere personale. Io vi pongo una domanda: successivamente all'abolizione della pena di morte il Governo italiano ha sentito la necessità di ripristinarla con una legge eccezionale per alcune forme di reati, come la rapina a mano armata con arresto in flagranza (è una legge la cui procedura è la negazione del sistema giuridico italiano, perché la pena di morte è affidata a un tribunale militare straordinario, senza nessun diritto di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione); ma a questo punto vorrei osservare una cosa che riguarda il Governo: la legge sta per cadere; ed è vero che il Governo si decide a prorogarla?

Il Governo ha sentito dunque questo bisogno; ma io mi auguro che domani non si debba sentire ancora il bisogno di ricorrere a questo pauroso sistema di pena. Mi auguro che l'Italia possa continuare anche in questa via il suo risanamento morale, oltre che materiale e possa veramente non sentire più la nostalgia di questa pena. Ma ove sorgesse questa necessità, questo bisogno di un popolo, perché, attraverso la Carta costituzionale, impedire che il legislatore esamini il problema?

Con ciò, non intendo criticare l'atteggiamento assunto dalla Commissione, anzi intendo esprimere il mio apprezzamento per

l'alta ispirazione politica, sociale, umana, a cui hanno obbedito i compilatori del progetto; e spero e auguro che l'Italia, risorgendo spiritualmente, non senta il bisogno in avvenire di ricorrere a tali misure tremende di prevenzione e di repressione. [...]

Pietro Mastino. [...] Pena di morte. Io sono rimasto sorpreso nel sentire quanto l'onorevole Leone ha detto oggi all'Assemblea in materia di pena di morte, perché egli ha premesso di essere contrario a tale pena. Quindi avrei creduto che, se non avesse sciolto un inno all'articolo che ne consacra l'abolizione, lo avrebbe, per lo meno, approvato. Sennonché egli ha continuato dicendo che sarebbe opportuno che su una così importante materia non ci pronunciassimo, perché nuove situazioni e casi speciali potrebbero consigliare la pena di morte.

Noi non possiamo seguire una linea amletica, ma dobbiamo ricollegarci con la scuola e col pensiero italiano.

L'insegnamento luminoso di Cesare Beccaria ci ammonisce a respingere la pena di morte. Ciò che è strano però nell'onorevole Leone è che egli ha sciolto un inno alla riparazione degli errori giudiziari. Relativamente alla pena di morte, mi sono sempre chiesto, onorevoli colleghi, se uno dei maggiori argomenti contro di essa non sia dato proprio dalla possibilità dell'errore giudiziario. Quando una condanna alla pena di morte sia stata eseguita, qualunque pretesa riparazione dell'errore sarebbe un'ironia raccapricciante. [...]

Michelangelo Trimarchi. [...] Un'ultima parola, e ho finito, circa la pena di morte di cui si propone la soppressione. Per mio conto la vorrei abolita perfino nei codici militari di guerra. Ma, allora, perché conservare quella morte in vita che è la pena dell'ergastolo? *[Applausi]*. [...]

Ugo Della Seta [...] Quanto all'articolo 21, superfluo dire che concordiamo pienamente sul fine educativo che debbono avere

le pene. Queste, oltre a una necessità di difesa sociale, oltre il richiamare il colpevole alla responsabilità espiatrice delle proprie azioni, obbediscono anche all'esigenza etica di riabilitare, se possibile, il condannato, attraverso un lavoro che, oltreché riabilitazione, sia in certo qual modo riparazione del danno, del turbamento che all'ordine sociale ha apportato il fatto delittuoso. Fine pedagogico della pena che determina, naturalmente, tutto un nuovo orientamento dell'ordinamento penitenziario. Ed è necessario, dopo questo, il dichiarare che anche noi siamo, incondizionatamente, per i delitti comuni, per l'abolizione della pena di morte? Se anche ragioni umane già per sé stesse non esistessero, la irreparabilità dell'errore giudiziario è tale un argomento che dovrebbe far tacere i più tenaci fautori di questa pena. [...]

Giuseppe Fusco [...] Per quanto riguarda l'abolizione definitiva della pena di morte, si è osservato che non sarebbe questo il luogo della statuizione: l'ha sostenuto un mio illustre amico e valoroso penalista, l'onorevole Giovanni Leone. Ebbene, io mi permetto di dissentire. La pena di morte, per noi, è definitivamente soppressa; è così sacro il rispetto della vita umana, che noi intendiamo sia consacrato, con la più esplicita e incondizionata esclusione dell'abominevole pena, soprattutto nella nostra Costituzione. E ci teniamo perché, quando l'onorevole Giovanni Leone avverte che potrebbero sorgere delle possibilità, in tempi futuri, per le quali potrebbe essere ristabilita la pena di morte, io — che vivamente mi auguro che tali possibilità non siano per sorgere mai — vorrei sapere quali siano, secondo lui, queste possibilità, e perché e come dovrebbero sorgere.

O si è favorevoli alla pena di morte, o si è contrari: io sono decisamente contrario. E me ne sono convinto non già per ragioni di carattere dottrinario, né per le grandi e ammonitrici voci del passato, a cominciare da Cesare Beccaria, e del presente (la più recente è stata quella dell'onorevole Paolo Rossi); ma soprattutto per quello che è stato l'esperimento della pena di

morte nel periodo fascista. Noi non potremo, infatti, se non inorridire di fronte al caso Sbardellotto, che va a morire, sotto il piombo del plotone di esecuzione, non per altro che per avere avuto l'intenzione di uccidere Mussolini. E l'episodio dei due condannati di Caltanissetta? Qualche ora prima del momento fissato per l'esecuzione della sentenza, il duce comunicò che a uno dei due condannati era stata accordata la grazia. Colui che ricevette l'ordine perdette la bussola e non comprese quale dei due era stato graziato. E la sentenza si doveva eseguire di lì a qualche ora. La situazione drammatica fortunatamente si risolse per l'intervento di un funzionario che aveva seguito lo svolgimento della domanda di grazia, ma intanto — chi me l'ha raccontato è un ufficiale di polizia che merita tutta la credibilità — ma intanto, dicevo, fu tale il terrore di quel povero funzionario, il quale, neanche a farlo apposta, si chiamava Capobianco, che tornato alla propria casa, si vide respingere dalla propria moglie che non lo riconosceva, perché tutti i capelli gli erano diventati bianchi in quella tragica notte.

E il caso Uras, chi non lo ricorda? Gennaro Escobedo ne fece l'ultima grande battaglia della sua carriera professionale, strappandolo alla morte, cui era stato condannato. E la storia di quell'imputato che fu condannato a morte dalla Corte d'Assise di Udine e che fu invece posteriormente assolto, perché alla Corte d'Assise di Trieste venne fuori una prova lampante di innocenza?

Io non so quanto sia esatto e quanto voi lo apprezziate quello che un componente della Commissione disse: che in definitiva lo Stato, uccidendo un condannato, commette un altro assassinio. Questa non è, s'intende, che un'opinione, la cui responsabilità va tutta a chi l'ha formulata. Si può anche quindi dissentire da essa. Ma è certo che la persona umana deve essere tutelata nella sua integrità fisica: la persona umana, voluta dal Creatore, deve morire quando è destinato che muoia: non un minuto prima.

E dirò di più: io non mi accontento dell'abolizione della pena di morte in periodi normali; non la vorrei, questa pena, neppur nei periodi di guerra. C'è stato l'onorevole Cevolotto che ha detto, durante i lavori preparatori della Commissione, che essa è assolutamente necessaria in periodi di guerra. Io non mi sono convinto di questa necessità. Valga quel che valga la mia opinione, io dico e sostengo che proprio durante il periodo di guerra, per quello spirito di tumultuosità, di confusionismo, per quella che è la frettolosità del contenuto dei provvedimenti, senza pacatezza, senza calma, senza la tranquillità che è necessaria in giudizi di così grande importanza e che possono avere conseguenze letali, io dico che proprio durante i periodi di guerra è ancora più pericolosa la condanna a morte. Si potrebbero segnare dei confini, dei limiti; si potrebbero stabilire con precisione quali sono i casi nei quali questa pena di morte è un'espressione di giustizia vera e propria: il delitto di lesa Patria, l'aiuto al nemico, o un'altra di queste circostanze. Ma lasciate che io pensi che sia un paradosso che colui che uccide il proprio padre, magari con sevizie e brutalità, non sia più passibile della pena di morte, ma della condanna all'ergastolo, mentre il soldato che si renda colpevole di una insubordinazione, con vie di fatto, verso un superiore, debba andare alla morte. [...]

A morte per capestro

La testimonianza di Bice Rizzi

Bice Rizzi, per molti anni conservatrice del Museo del Rinascimento e del Museo della Liberazione di Trento, racconta in questa pagine scritte nel 1948 la sua vicenda di giovanissima donna condannata a morte per capestro con l'accusa di irredentismo, alto tradimento e spionaggio.

Il mandato di cattura per Bice Rizzi, appena ventunenne, è del luglio del 1915, pochi giorni dopo il rilascio per gravi motivi di salute del padre, che era stato a sua volta arrestato con l'accusa di spionaggio. Dopo sei mesi di pena, il 26 gennaio del 1916 arriva la sentenza del Tribunale militare austriaco: condanna a morte per impiccagione per alto tradimento e per delitto contro le Forze armate dello Stato. L'11 aprile la condanna è commutata in dieci anni di carcere duro, da scontarsi nella fortezza di Wiener-Neüdorf, vicino a Vienna, dove Bice Rizzi rimane fino alla liberazione, l'8 novembre 1918, «impaziente l'ora di rivedere mamma e Patria». Sua madre e sua sorella Cornelia furono internate du-

rante la sua detenzione a Katzenau bei Linz. Bice Rizzi è morta il 27 aprile del 1982.

La testimonianza di Bice Rizzi era stata pubblicata sulla rivista Il ponte, diretta da Piero Calamandrei nel numero di marzo del 1949. L'intero numero di marzo fu poi successivamente ripubblicato in stampa anastatica dalla Rassegna penitenziaria e criminologica nel 2002.

Quando il 3 luglio 1915, in un afoso pomeriggio, varcavo la soglia delle carceri del Tribunale di Trento, non immaginavo che avrei riacquistato la libertà tre anni e mezzo dopo e precisamente l'8 novembre 1918.

La durata della guerra, nelle previsioni generali, era calcolata di qualche mese al massimo, che l'Austria non avrebbe potuto resistere a lungo con la pressione che le veniva anche dal «nemico» del sud.

Sulla soglia di quella porticina prospicente la via Paradisi (ironia del nome!) lasciavo in pianto mia madre già disfatta dall'angoscia per mio padre prelevato dieci giorni prima, il 23 giugno (certe date rimangono come chiodi nella carne viva) in fin di vita per un gran male cardiaco. Era stato arrestato brutalmente all'alba nella casetta di campagna ove avevamo trovato più tranquillo rifugio. A malincuore mio padre aveva dovuto abbandonare la sua condotta medica di Volano che per la sua posizione sarebbe stata liberata prima dall'esercito nostro, paese che nell'avanzata finale vide gli ultimi Caduti dei nostri Alpini e dei Cavalleggeri d'Alessandria.

Eravamo scese appunto in città alla sua ricerca ché i gendarmi

si erano rifiutati di rivelarci la destinazione e tanto meno di accompagnarlo. Dopo affannose ricerche scoprimmo che era stato messo agli arresti in un ospedale militare cittadino. Seppimo poi che, accusato anche di spionaggio in favore dell'Italia e non potendo rispondere alle domande per le sue gravi condizioni fisiche, era stato frustato e le gambe infatti portavano evidenti segni di battiture. Il giorno prima del mio arresto avevamo potuto avvicinarlo su quel misero lettuccio in una stanza quasi buia del pianterreno guardata a vista da due soldati con baionetta inastata.

Il mio arresto costituiva il pegno della libertà di mio Padre ché il giorno seguente mia madre poté avere il permesso di prelevare il morente consorte.

Il 20 agosto infatti (ed io più non lo rividi) si spegneva invocando il tricolore.

I due gendarmi che mi avevano arrestata in casa d'una zia riparata nel Regno nell'imminenza della guerra, dopo una sommaria perquisizione all'abitazione, mi consegnarono al capo delle carceri. Era questi un omone alto, bruno, coi baffi alla Guglielmo, stretto in una divisa nera ricoperta di bottoni d'oro il cui accento tradiva le sue origini istriane. Dopo avermi ammonita sull'osservanza rigorosa della disciplina carceraria mi consegnò a sua volta alla guardiana del reparto femminile. Coadiuvava quest'ultima la sorella più anziana ed ambedue ebbero per le carcerate politiche una comprensione che le fece talvolta sfidare le ire del capo (per la verità più pauroso che antiitaliano) ogni volta che recavano soccorso morale e materiale ai carcerati. Italiane di sentimenti, Viola e Rosina divennero le migliori alleate nel trasmetterci le agognate notizie di guerra e nel favorire i contatti con l'esterno.

Al reparto femminile era riservato il secondo piano dell'edificio verso mezzogiorno, composto di circa una decina di celle a due letti e da un paio di stanzoni a più letti oltre l'infermeria

e l'ambulatorio medico. Era questo diretto dal dott. Azor Girardi uomo burbero ma benefico, italianissimo ma pacifista ad oltranza che sapeva a memoria il discorso di Carducci per la morte di Garibaldi pel quale aveva una devozione sconfinata.

Quando vi feci il mio ingresso, il reparto era quasi al completo e le ospiti erano in maggioranza inquisite politiche. Non ne conoscevo personalmente alcuna e i primi approcci furono improntati ad una certa diffidenza che scomparve ben tosto e la fiducia vicendevole divenne illimitata. Vi erano rappresentate tutte le classi sociali: maestre e contadine, impiegate e casalinghe, madri di famiglia e giovinette. Anna Baisi Borghetti vedova di un medico, arrestata con un gruppo di conterranee di Brentonico (un paesello alle falde del Baldo) sotto l'imputazione di segnali alle truppe italiane della zona, si assunse la maternità spirituale di noi giovani. Favorendo scambi di messaggi tra cella e cella improntati ai sensi della nostra fede italiana, ci incoraggiava e riusciva a dare alla nostra monotona vita del carcere un tono di ebbrezza. In un volume della biblioteca del carcere rinvenimmo un giorno una preghiera di Antonio Fogazzaro pel varo della nave Garilbaldi. Modificata perché fosse più nostra fu ricopiata in vari esemplari e in breve divenne la nostra preghiera cotidiana: «A Te raccomandiamo gli uomini di terra e di mare, soldati ed ufficiali d'Italia e delle nazioni alleate!...».

La cella assegnatami era larga poco più di due metri e lunga tre: due letti di ferro fissati al muro, un tavolino e due sgabelli costituivano tutto il mobilio. In quel primo anno di guerra il vitto consisteva in un minestrone d'orzo in cui talvolta nuotavano dei grossi scarafaggi neri ma che non riuscivano a impressionare la cara Silvia Gottardi già disposta ad andare all'inferno cogli italiani piuttosto che in paradiso coi tedeschi (ché tale era una delle sue imputazioni). Una fetta di polenta con carote o formaggio completava il pasto mentre alla sera questo si limitava ad un'altra scodella di minestrone. Nelle ricorrenze di casa d'Austria un pezzo di bollito (il mulo, nel nostro ger-

go) sostituiva il formaggio, accompagnato da un quarto di vino che immancabilmente respingevamo, per nulla desiderose di far onore al clemente monarca, con gran festa di un gruppo di giovanetti imputati politici addetti alle stoviglie pei quali l'appetito poteva più del... disdegno. Erano studenti artigiani che ebbero più tardi la libertà condizionata o che furono avviati a Katzenau, il campo d'internati trentini sospetti politici.

La mia compagna di cella era una buona donna accusata di aver favorito la diserzione del marito, mentre nella cella accanto Romana Cristofolini scontava la colpa di avere tre figliuoli arruolati volontari nell'esercito italiano.

La passeggiata di un'ora al giorno ci trovava tutte riunite nel cortile esterno ma sempre entro le alte mura, confinante con un appezzamento di terreno ad ortaglie dove lavoravano o segavano la legna gli imputati politici. Vi erano operai, impiegati, avvocati, ingegneri e qualche sacerdote. L'ottimo Don Giovanni Coeser (la cui figura, per fede ed altruismo, poteva essere paragonata alle figure dei preti patriotti del nostro Risorgimento) ci salutava attraverso l'inferriata d'una finestra prospiciente il cortile, addetto com'era, al magazzino del vestiario. Internato poi e confinato, le sue lettere a firma Rosina e abilmente compilate ci furono di confortante viatico nella casa di pena ove poi fummo trasferite. Vittorio Zippel, Podestà di Trento, Antonio Tambosi, presidente della Lega Nazionale erano pure tra gli inquilini delle carceri coi quali, escogitando i più singolari strattagemmi, riuscivamo a scambiarci messaggi e notizie.

E quando la eco del cannone si faceva più acuta o un aereo-plano solcava il nostro cielo la gioia era sul viso di tutti: se ne accorgevano i soldati delle prospicenti caserme che agitavano verso noi i pugni in atto minaccioso.

Alla passeggiata la sorveglianza del reparto donne passava ai militari: soldati di tutte le razze si alternavano in questa mansione, poveri diavoli, ignari i più del perché d'una guerra che li

aveva portati così lontani dalle loro case. Ai soldati era pure di tanto in tanto, e dallo spioncino praticato nella porta di ogni cella, demandata la sorveglianza notturna: il pesante passo dei Kaiserjäger rimbombava a regolari intervalli sui lunghi corridoi mentre dallo spioncino praticato nella porta di ogni cella un occhio si affacciava per constatare che non eravamo... evase. Due volte ebbi il cambio di cella e passai in compagnia di altre compagne: una maestra di Trento e una vecchia signora di Brentonico, che furono poi internate. Passai così esattamente 12 mesi mentre mia madre e l'unica sorella sedicenne all'indomani della morte di mio padre venivano internate a Katzenau presso Linz e la soldataglia (aiutata forse da qualche contadino del posto) faceva man bassa di ogni cosa nella casa abbandonata di Volano.

Gli interrogatori costituivano la spauracchio delle nostre giornate e quando una di noi veniva prelevata per passare nel confinante tribunale dinanzi agli «auditori» militari, in tutte le celle si pregava ginocchioni. Detti giudici rivestivano per la massima parte il grado di capitano: l'Enenkel, il Kauer, il Bitschnau (quest'ultimo comparirà anche nel processo di Cesare Battisti) erano ritenuti i più zelanti e cattivi. Sfortunatamente io ebbi a che fare con questi ultimi due dopo aver subito un primo interrogatorio dal capitano Eder, persona più mite e che mi parve quasi ostile a simili persecuzioni. I «corpora delicti» si accumulavano di volta in volta sul tavolo dell'inquisitore scoperti nelle varie perquisizioni o raccolti da fiduciari della polizia austriaca. Non ci volle molto per imputarmi di alto tradimento, di perturbazione della pubblica quiete, di delitto contro la forza armata dello stato. Accusa principale: la propaganda contro l'Austria fatta nei primi mesi del 1915 a Firenze ove mi trovavo per gli studi universitari, e notizie di guerra inviate nell'aprile e maggio dal Trentino, scritte con inchiostro simpatico a parenti e conoscenti del Regno: in parte scritte da me, in parte scritte da mia madre. Fortunatamente potei addebitare alla mia calligrafia anche quelle di mia madre.

Fu, dopo numerosi interrogatori, imbastito un processo che ebbe il suo epilogo nella sala maggiore del Tribunale — dopo due giornate consecutive —, il 27 gennaio 1916 con la condanna a morte per capestro. «Durch den Strang» fu la frase che dette il tracollo alla tensione dei nervi che finora avevo mantenuto tranquilli dopo aver ostentato una particolare calma durante la requisitoria del capitano Bitschnau che si era assunto la parte di Pubblico Ministero. Invano il difensore d'ufficio, il ten. Emil Schmid, un tedesco della Boemia, si era dato da fare (e forse sinceramente) per una zelante difesa ribaltando la sedia in uno scatto più impetuoso del solito: la «corte celeste» (così da noi chiamata per l'azzurro delle uniformi austriache), composta di un colonnello, due capitani e due primi tenenti più il protocollista e l'interprete, non si lasciò commuovere; aggiunse solamente che per l'esecuzione del verdetto si doveva attendere il placet del comandante in capo delle truppe del Tirolo (l'arciduca Eugenio). Il difensore voleva tranquillizzarmi assicurando che avrebbe inoltrato domanda di grazia: io gli chiesi solamente di far sì che a mia madre non fosse nota la condanna.

Alle 20 fui ricondotta in cella e non mi soffermerò a descrivere la seguente notte e i primi giorni che ne seguirono. Debbo dire che una certa esaltazione della morte (a vent'anni è sempre più facile morire) mi impedì di lasciarmi prendere dalla disperazione: confidavo solamente di ottenere la grazia della fucilazione: a quella del capestro non sapevo adattarmi.

Una cara donna, la maestra Maria Danieli, che aveva educato nell'amore d'Italia una intera generazione e che aveva fatto in quei giorni il suo ingresso nelle carceri incolpata di aver rifiutato l'offerta del rame per non farne armi micidiali contro i fratelli italiani, mi fu di grande conforto. Aveva quasi sessant'anni, ma il suo ottimismo, il suo brio, le sue trovate riuscivano a distrarci anche nei momenti di angoscia.

Dopo un mese e mezzo la condanna a morte mi fu commutata in quella di dieci anni di carcere duro.

Qualche giorno prima della commutazione ero stata prelevata da due soldati con baionetta inastata comandati da un «Fahnrich» (alfiere ungherese), e scortata verso il Buon Consiglio: il tragitto con quella condanna sulle spalle non fu molto piacevole: lungo il «listone» di Piazza Venezia (allora Piazza d'Armi) pochi i passanti e quasi tutti militari. Uno di questi mormorò passandomi accanto: «*In diesem Lande auch die Frauen sin Verräterinnen*» (Qui anche le donne tradiscono).

Raggiungemmo un caseggiato dietro il Buon Consiglio ove il Tribunale militare aveva piantato una sua *dépendance* e dove aveva sede «L'Irredenta», un ufficio informazioni sugli irredentisti, diretta dal famigerato Bitschnau: il caseggiato brulicava di militari affaccendati tra montagne di carta e di borghesi in attesa. Mi si sottopose un atto da firmare dopo avermi chiesto se avevo da fare opposizione al procedimento militare. Avuta risposta negativa stavo per essere riaccompagnata fuori quando il Bitschnau sbucando da una delle molte porte mi richiamò per mostrarmi un gruppo fotografico di trentini fatto nel Regno che seppi poi essersi arruolati nell'esercito italiano. Il Bitschnau voleva da me il riconoscimento. Risposi di non conoscere alcuno e dopo varie inutili insistenze mi lasciò andare non senza la minaccia di farmi pagare per tutti.

«*Wollen Sie fur alle büsseh*» furono le sue ultime parole.

Man mano che i processi si concludevano (le condanne s'aggiravano dai due ai dieci anni) le compagne venivano fatte partire per le case di pena di Graz o di Wiener-Neudorf: la maestra Elisa Matuzzi fu diretta a Graz, ma la maggior parte verso la seconda che distava da Vienna circa una cinquantina di chilometri.

Non s'era ancora spenta la lugubre eco della tromba del plotone che lasciava la prospicente caserma avviato verso il Buon Consiglio per l'esecuzione di Cesare Battisti e Fabio Filzi — la cui cattura ci aveva fortemente emozionate e angosciate — quando il capo delle carceri avvertiva me e Maria Boni di Tione

condannata a tre anni, di tenerci pronte per la partenza.

Infatti la sera del 18 luglio tre soldati vennero a prenderci per ignota destinazione. Raggiungemmo a piedi la stazione sotto un temporale: passammo davanti il monumento a Dante avvolto nel buio ma un lampo ebbe di noi pietà e in quell'attimo scorgemmo la sua mano che ci parve tesa apposta per noi in atto di benedizione. Gli mandammo un bacio. Il viaggio durò due notti e due giorni. Il traffico militare aveva la precedenza: lungo la via nelle campagne vedemmo i prigionieri russi addetti ai lavori: scambiammo furtivamente con loro cenni di saluto.

Rividi Vienna (vi avevo passato il primo anno d'università) in veste di condannata per alto tradimento: i viennesi incontrati sul tram ci guardavano con un misto di curiosità e di compatimento. Scendemmo poco dopo a Wiener-Neudorf, dinanzi a un portone racchiuso tra alte mura. Era l'ergastolo, credo uno dei maggiori dell'Austria, affidato all'ordine del Buon Pastore che alla lor volta teneva in sottordine, oltre che le condannate per delitti comuni e le corrigende, le suore Maddalene e le Penitenti; quest'ultime però senza i vincoli dei voti claustrali.

Vi confluivano da tutte le parti dell'impero le condannate per delitti comuni con pene oltre i tre anni: infanticide, assassine, ladre con violenza, divise da altre categorie di donne, le corrigende e le recidive corrigende.

Noi politiche fummo destinate a uno dei reparti per criminali comuni. Le attrici dei più atroci misfatti il cui solo accenno avrebbe dato alla nostra serena giovinezza dei brividi paurosi di incredulità erano qui in carne ed ossa e diventavano le nostre compagne di mensa e di letto: la donna smonacata che aveva tagliato a pezzi l'amante in un albergo di Parigi per derubarlo ed aveva poi nascosto i pezzi nel cassetto di fondo di un sofà, l'infanticida che aveva deposto il suo nato nella mangiatoia d'un maiale, per disfarsene, o che aveva piantato un ferro da calze nel cervello di ben cinque delle sue creature appena

nate, la donna che aveva spacciato un rimedio miracoloso per le gibbosità e aveva fatto morire tra atroci tormenti le disgraziate che si erano affidate alle sue... cure, l'avvelenatrice di una intera famiglia a cui aveva propinato veleno con l'omaggio di una torta....

Donne condannate a vita, o a trent'anni, che per l'ormai lungo soggiorno vantavano su noi, ultime arrivate, qualche privilegio, mentre le corrigende incontrandoci sui corridoi erano tenute a voltarci la schiena in segno di dispregio.

Accolte da un ispettore carcerario che abitava una specie di foresteria, fummo subito separate e condotte attraverso ad un labirinto di corridoi in celle interrate di minuscole dimensioni illuminate in alto da un altro minuscolo finestrino a triplice grata. Unico mobilio un assito inclinato mentre la porta all'interno era coperta di chiodi appuntiti. Una Büsserin (probabilmente un'ex-condannata che aveva espiata la sua pena) anziana, vestita di grigio con una cuffia bianca, i cui tratti ricordavano da vicino le illustrazioni di streghe dei racconti dell'infanzia, mi gettò un pane e degli indumenti. Era la divisa di galeotta: da quel momento cessavo di essere un essere umano; diventavo il numero 104. Un gonna bleu di cotonina a righe bianche, un giubboncino molle con un fazzoletto triangolare al collo ed una cuffia bianca costituiva il nostro abbigliamento oltre la biancheria di grossa canapa le cui cuciture e rappezzi lasciavano un solco quasi doloroso.

Ritenni la cuffia un copricapo per la notte stupita di tanta raffinatezza! invece da uno strano borbottamento in non so qual dialetto tedesco afferrai la parola «Kirche» e compresi che quella cuffia doveva servire quale copricapo per la chiesa. Così rinchiusa in quegli scarsi metri quadrati mi abbandonai a un pianto disperato. Non potevo pensare alla vastità del mondo ed alla crudeltà di uomini che condannavano altri uomini ad un tale supplizio. Echi di singhiozzi e di urla pervenivano nella mia buia cella ad aumentare la mia desolazione. In capo a due notti e due giorni fummo finalmente fatte uscire. Rividi Maria Boni

disfatta da quella prima prova e insieme fummo fatte salire a un secondo piano in un vasto corridoio su cui mettevano varie porte. Erano gli accessi ai dormitori e alla sala di lavoro. Quando entrammo una lunga quadruplice fila di sedie si presentò ai nostri occhi su cui sedevano silenziose e intente ai cucito un centinaio di donne infagottate nella nostra stessa divisa. Riconoscemmo per un grido subito represso, le compagne che ci avevano precedute: Maria Danieli, Adalgisa Dal Rì, consorte di un medico, con la figlia sedicenne, Carmela Altadonna, maestra di ginnastica, Domenica Gobbi, Fortunata Moser, Anna Eller, Pia Tommasi settantenne, che vecchie tradizioni garibaldine avevano portato anche lei a salire il suo calvario e che doveva morire poco dopo la scarcerazione in terra straniera dopo aver scontato due anni in quella inumana casa di pena.

Più inumana, pel contrasto di quella umana carità che avrebbe dovuto albergare in chi aveva scelto di servire Iddio nel simbolo del Buon Pastore in una divisa monacale delle più mistiche e suggestive: indossavano queste suore un candido vestito di lana bianca sul quale scendeva dal capo non senza eleganza un lungo leggero velo nero; sul petto brillava un grosso cuore d'argento ed ai fianchi un rosario d'avorio: completava il vestito, nelle cerimonie religiose, una lunga cappa a strascico pure di lana candida. Era veramente una visione dantesca paradisiaca quando un gruppo di queste suore scendeva dalla gradinata dell'altare con le braccia conserte, il viso chino, il passo lieve.

Ma quale assenza di ogni spirito cristiano sotto tali mistiche spoglie! Ma forse esse stesse erano vittime di un sistema educativo che aveva per unico principio, per unico motto: l'«*anzlegen*», il denunciarsi a vicenda: denunciare la compagna che trasgrediva la più banale regola di quella ferrea disciplina se essa per esempio fosse stata scoperta a specchiarsi furtivamente nel secchio dell'acqua da rigovernare o nel vetro d'una finestra, se scoperta con carta o matita, o a pronunciare una parola che avesse anche lontanamente la parvenza d'una bestemmia o se

si fosse dimenticata di levarsi la sottoveste sotto le coperte. Si arrischiava di essere private del misero pasto serale o di vestire l'abito di sacco o di passare qualche giorno nelle celle di rigore.

Non tutte per la verità seguivano tali ordini: ci accorgemmo che taluna ci guardava con compassione e tentava di esserci soccorrevole ma era quasi sempre scoperta ed allontanata. Cara Suor Luigia, ti vedemmo talvolta commossa in fondo a un corridoio e senza avvicinarci farci un segno di saluto, vittima anche tu di quell'ordinamento medioevale per cui dianzi alla suora capo-sala o alla Madre Superiora non si poteva rimanere ritte ma ginocchioni.

Ritrovammo le compagne più pallide e dimagrite: tra esse alcune condannate politiche triestine ed alcune czeche che scontavano anch'esse la stessa colpa: l'insofferenza del dominio austriaco. Stringemmo anche con queste una cordiale amicizia nella breve ora del riposo quotidiano: quasi tutte parlavano il tedesco ed io facevo l'interprete tra le compagne trentine e triestine. Appartenevano per la massima parte alla classe media: tra esse Anna Pauliceckova sui vent'anni, combattiva e colta (conosceva cinque lingue) nutriva una speciale simpatia per la Francia e per una sua strana rassomiglianza con Giovanna d'Arco fu da noi sempre chiamata col nome dell'eroina francese.

Fummo Maria Boni ed io a recare in quella triste casa di pena la notizia del martirio di Cesare Battisti e di Fabio Filzi. Si decise di portare un segno di lutto. Carmela Altadonna riuscì a confezionare un nastrino nero che portammo sul nostro vestito di carcerate.

Ufficialmente era un distintivo di noi italiane ma ne fu scoperto il vero significato. Ne nacque un tafferuglio, qualcuna delle compagne fu graffiata a sangue. «*Mutter Irmin*» la capo-sala, germanica di nascita, alta e magra dagli occhi grigio-azzurri dallo sguardo freddo e tagliente come una lama, che sapeva agire con raffinata crudeltà (certamente una delusione l'aveva portata a vestire l'abito monacale) ci castigò privandoci della broda serale. Le giornate, che

s'iniziavano all'alba delle cinque, scorrevano lunghe e monotone; lunghe per lo stimolo della fame che ci tormentava e che ci portava a misurare in mille modi lo scarso pane (dove la paglia triturata costituiva il maggior nutrimento) tra un alternarsi di preghiere recitate macchinalmente ed il lavoro di ricamo e per chi non ci aveva attitudine, la confezione di scatolette e di sacchi di carta. Il tutto costituiva una fonte di guadagno pel convento che ci remunerava con una percentuale che oscillava dai tre ai sette centesimi al giorno. Guadagno che ci serviva a rimborsare lo smarrimento dell'ago o a comprarci talvolta un po' di sale da mettere sul pane. Il pasto principale consisteva in una broda con qualche chicco di orzo o di riso e un piatto di verdura cotta, non condita. Piangemmo di commozione in quel Natale 1916 in cui ci fu elargita una tazza di un allungato caffè e latte! I dormitori contenevano una ventina di letti con paglericcio, che rifatti con regole precise prendevano più l'aspetto di bare che di giacigli. Una volta alla settimana era d'obbligo la battitura dei paglericci, operazione che si svolgeva a porte e finestre chiuse! Nessuna idea d'igiene: il giaciglio lasciato libero da una tubercolotica serviva senz'alcuna disinfezione ad un'altra e questa malattia era la causa dei decessi sempre più frequenti. Il primo tempo ebbi per vicina di letto la donna che aveva soffocato nel sonno il consorte uccidendolo coi cuscini di piuma in uso nei paesi nordici. Più tardi passai in un dormitorio più piccolo e dove le politiche erano in maggior numero. Maria Ravelli, la mamma che aveva lasciato a casa cinque teneri figlioletti, divenne la mia vicina di letto che invano tentavo di confortare quand'essa pensava ai suoi figliuoli.

Un singolare tipo di vecchietta dagli occhi vivacissimi che aveva ucciso il suocero propinandogli il cianuro e che stava scontando da vent'anni i suoi trenta di condanna, ci aveva preso in particolare simpatia ed ogni sera ci elargiva la sua benedizione cospargendoci di acquasanta tolta dall'acquasantiera posta all'ingresso del dormitorio.

Acquasantiera che un mattino trovammo rivestita di carta pie-

ghettata perché gli angioli che la decoravano erano sembrati alle suore troppo poco vestiti! Egual sorte toccò ad un manuale d'arte, che ebbi da fuori per speciale concessione in cui tutte le illustrazioni comprese le Madonne del Perugino erano state accuratamente vestite a tratti di penna o ricoperte da una grossa carta.

La posta sia in arrivo che in partenza ci era concessa ogni sei settimane e Dio solo sa con quanta ansia essa era attesa. Ad una nostra compagna non sembrò un giorno più possibile il sopportare quella vita di fame e di disciplina. Ci confidò segretamente ch'essa si sarebbe finta pazza per passare in un manicomio. Infatti una notte fummo svegliate da grida ed urla. Era Anna, che, presa e legata, fu portata tra la nostra angosciata impotenza nelle celle di rigore e sottoposta alle più dure prove. Fu portata infine in un manicomio ma il suo sistema nervoso ne rimase sempre alquanto scosso. Il servizio medico era svolto dal dott. Strummvoll («Dummvoll», nel nostro gergo!) la cui visita era concessa previa una prenotazione di otto giorni. La prescrizione si concludeva quasi sempre con l'ordinazione d'un minuscolo flacone di ferro e arsenico finché l'ammalata passava nell'infermeria e sopravviveva il tempo necessario a confezionarsi un bavaglino ed una specie di calzerotti da indossare dopo morta. Il dottore stesso era sotto il rigoroso controllo delle suore e ben poco avrebbe potuto fare anche se avesse avuto le migliori intenzioni.

Non posso dilungarmi qui negli innumerevoli episodi che mi si affollano ancora alla mente e che a ripensarli mi danno il senso di averli vissuti in un brutto sogno.

E venne l'amnistia del 4 luglio 1917: l'assunzione al trono di Carlo I. Le sorti della guerra che non erano troppo brillanti, le sollecitazioni di quanti uomini politici non tedeschi pressanti il Governo per alleviare le sorti dei loro connazionali profughi, confinati e condannati, aprirono le porte a quasi tutti i condannati politici dando loro una libertà condizionata.

Riebbero quindi la libertà le compagne politiche trentine triestine e cecoslovacche: uniche escluse Maria Lazzeri e la scrivente. Si pensò a una dimenticanza ma dovemmo accorgerci che tale non era. Maria mi lasciava però un mese dopo. Il pensiero di mia madre che avrebbe avuto questo nuovo colpo mi aveva annichilita: il mio fisico già minato deperiva giornalmente. Seppi poi che mia Madre aveva interessato il Nunzio Apostolico, e parenti nel Regno lo stesso Vaticano: il cardinale Maglione dovette trasmettere una risposta negativa dell'autorità competente austriaca. Unica attenuazione di pena il trasferimento nel reparto delle Maddalene, una specie di suore che vestivano di nero osservanti una regola di lavoro e di silenzio. Madeleine Fünf Wunden («Cinque piaghe»); Madeleine Grab («Tomba») Madeleine Bethlem (il prenome era sempre pronunciato in francese) divennero le mie nuove compagne, anime semplici che mi presero a voler bene forse per una nascosta speranza ch'io pure venissi attratta dalla loro vocazione. Anch'esse talvolta erano vittime delle dirigenti che sorvegliavano costantemente il loro lavoro e le loro pratiche religiose. Il vitto era un po' migliore e, venuta la primavera del 1918, passai ai lavori dei campi. Mi aveva attirata l'idea dell'aria e del sole che nel caseggiato era scarsamente concesso. A tali lavori erano addette le recidive corrigende (le «Josefskinder»). Alcune tiravano per varie ore al giorno il carretto con le botti d'acqua per l'irrigazione, le cui cinghie avevano scavato sul loro corpo un solco profondo. Io venni addetta al lavoro di zappa e di vanga che peggiorò in altro senso le mie condizioni di salute. Pur tuttavia resistei alla meglio tanto da poter assistere le ragazze che colte da un subitaneo malore si accasciavano al suolo ed accompagnarle in infermeria ove soccombevano per la spagnola edemica che dal settembre cominciò a fare strage tra tutte le rinchiuse, tanto che l'allestimento di casse da morto non sopperiva al bisogno e quelle disgraziate venivano sepolte avvolte in un telo. Non si udiva così nella breve ora dei pasti (la sala di refezione era accanto alla sala mortuaria) che il lugubre martellare dei chiodi

ed il pensiero non poteva evadere da quella triste realtà.

Se le notizie di Caporetto erano penetrate oltre le mura dell'ergastolo attraverso accenni e visi gioviali, accenni e giovialità che di quel soggiorno fecero il periodo più tragico della mia prigionia, vi erano in quegli ultimi mesi tutti i segni di un lento ma sicuro disfacimento.

Il tono di voce del prete che alla fine della messa pregava «per l'imperatore e i soldati al fronte» (la gradazione di quella voce fu quasi l'unico bollettino di guerra per i nostri affinati orecchi) divenne sempre più fioco: le suore del Buon Pastore si erano fatte quasi gentili: tutte mi dicevano che la giustizia era in marcia, che i patimenti erano alla fine. La superiora si preoccupava che in una eventuale uscita non potessi serbare un buon ricordo e mi volle fare omaggio d'un temperino.

Infatti il giorno seguente fui chiamata in foresteria dall'ispettore che non avevo più riveduto. Solennemente mi annunciò consegnandomi un foglio (era l'8 novembre) la mia «cessazione di pena» decretata dal Ministero di Grazia e Giustizia di Vienna. Nella sua burocratica precisione l'Austria riteneva forse di compiere un atto generoso mentre le sue forze armate «risalivano in disordine le valli che avevano orgogliosamente valicato». Riebbi il mio vestito borghese che mi diede subito la sensazione dei pochi chili a cui ero ridotta, riebbi le poche cose, i pochi denari, l'esatto estratto conto dei mio guadagno complessivo: 23 corone e 50 centesimi. Accompagnata da due gendarmi raggiunsi la prima stazione che mi doveva portare a Vienna rischiando di passare una notte in un comando di polizia. Sul treno i gendarmi si congedarono. Ero libera cittadina italiana!

Annottava quando raggiunsi quella metropoli, non più gaia e aristocratica, che cessava di essere la capitale di un feudale anacronistico impero.

Trento, 1948

La giustizia francese non sarà più una giustizia che uccide

Il discorso di Robert Badinter all'Assemblea nazionale francese il 17 settembre 1981

È il 1791 quando Louis-Michel Le Pellettier de Saint-Fargeau chiede alla prima Costituente francese di abolire la pena di morte, ma dovranno trascorre altri due secoli perché ciò accada. Sarà il Ministro della giustizia Robert Badinter a riprendere il filo e a chiedere nel 1981, questa volta all'Assemblea nazionale, di abolire la pena capitale.

Il suo discorso appassionato, più volte interrotto dai deputati dell'opposizione contrari, ma anche dagli applausi della maggioranza, si rivolge alla Francia, primo Paese europeo ad abolire la tortura, tra i primi ad abolire la schiavitù, ma uno degli ultimi in Europa occidentale a cancellare la pena di morte dal proprio Codice penale.

La questione della pena di morte è semplice per chi voglia analizzarla con lucidità – dice il Guardasigilli. Non si pone in termini di dissuasione o di tecniche repressive, ma solo in una prospettiva di scelta politica e morale. «Domani, grazie a voi, la giustizia francese non sarà più una giustizia che uccide».

Le parole di Robert Badinter meritano di essere riportate in un testo come questo che vuole rimettere in circolo interventi, riflessioni e documenti sui temi dei diritti e della loro tutela.

Parigi. Assemblea nazionale – 1ª seduta del 17 settembre 1981

Presidente. La parola al Signor Guardasigilli, Ministro della giustizia.

Guardasigilli. Signor Presidente, signore e signori deputati, a nome del Governo della Repubblica, ho l'onore di chiedere all'Assemblea nazionale l'abolizione della pena di morte in Francia.

In questo momento, in cui ciascuno di voi è ben consapevole dell'importanza che questo evento riveste per la nostra giustizia e per noi, voglio anzitutto ringraziare la commissione legislativa per aver compreso lo spirito del progetto presentato e, in particolare, il suo relatore, Raymond Forni, non solo perché è uomo di cuore e talento, ma perché si è battuto, negli anni passati, per l'abolizione della pena di morte. Al di là della sua persona e con la stessa intensità, tengo a ringraziare tutti coloro che, indipendentemente dall'appartenenza politica di ciascuno, negli anni passati e in particolare in seno alle Commissioni legislative precedenti si sono impegnati per conseguire

l'abolizione, ancor prima del grande cambiamento politico che tutti noi conosciamo.

Questa convergenza di spiriti e questa comunità di pensiero, trasversali rispetto alle rispettive appartenenze politiche, ci indicano che il dibattito che si apre oggi dinanzi a voi è anzitutto un dibattito di coscienza e che la scelta che ognuno di voi farà lo impegnerà personalmente.

Raymond Forni è nel giusto quando sottolinea che oggi si conclude un lungo percorso. Sono trascorsi quasi due secoli da quando, nella prima Assemblea parlamentare di Francia, Le Pelletier de Saint-Fargeau chiese l'abolizione della pena di morte. Era l'anno 1791.

Guardo al cammino della Francia. La Francia è grande, e non solo per la sua potenza, ma anche al di là della sua potenza, per il fulgore delle sue idee, delle sue cause e della sua generosità, che hanno prevalso nei momenti più significativi della sua storia.

La Francia è grande perché è stata la prima nazione in Europa ad abolire la tortura, malgrado l'invito alla cautela di chi all'epoca, nel Paese, affermava che, in assenza della tortura, la giustizia francese si sarebbe trovata disarmata e che, in assenza della tortura, gli onesti cittadini sarebbero stati facile preda degli scellerati.

La Francia è stata tra i primi Paesi al mondo ad abolire la schiavitù, crimine che ancor oggi disonora l'umanità.

Ora accade che la Francia, nonostante tanti sforzi coraggiosi, sia uno degli ultimi Paesi, quasi l'ultimo – e lo dico a bassa voce – nell'Europa occidentale, di cui così spesso è stata centro propulsore e polo, ad abolire la pena di morte.

Perché questo ritardo? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre.

Non è un fatto di genetica nazionale. È proprio dalla Francia,

da questa nostra aula, che tanto spesso si sono levate le voci più grandi, quelle che hanno risuonato nel punto più alto e lontano della coscienza umana, quelle che hanno sostenuto, in modo così eloquente, la causa dell'abolizione della pena di morte. Giustamente, Forni, ha ricordato Victor Hugo, e io aggiungerei, nel novero degli scrittori, Albert Camus. E come non pensare, in questa nostra aula, anche a Gambetta, a Clemenceau e soprattutto al grande Jaurès? Tutti hanno fatto sentire la loro voce. Tutti hanno sostenuto la causa dell'abolizione. Allora, perché siamo rimasti in silenzio e perché non l'abbiamo abolita? Non penso affatto che ciò sia dovuto al temperamento nazionale. I francesi non sono certamente più repressivi, né meno umani degli altri popoli. Lo so per esperienza. I giudici e i giurati francesi sanno essere generosi quanto gli altri. La risposta non è lì. Dobbiamo cercarla altrove.

Da parte mia, trovo che la spiegazione sia di ordine politico. Perché?

L'abolizione, come ho detto, riunisce, da due secoli, donne e uomini di tutte le classi politiche e, ben oltre, di tutte le classi sociali del Paese. Ma se consideriamo la storia del nostro Paese, noteremo che l'abolizione, in quanto tale, è sempre stata una delle grandi battaglie della sinistra francese. Quando dico sinistra, comprendetemi bene, intendo le forze del cambiamento, le forze del progresso, a volte le forze di rivoluzione, ossia quelle che fanno avanzare la Storia. *[Applausi dai banchi dei socialisti, da molti banchi dei comunisti e da alcuni banchi dell'Union pour la démocratie française]*.

Esaminate semplicemente la verità. Guardatela in faccia.

Ho ricordato il 1791, la prima Costituente, la grande Costituente. Certamente, non ha abolito la pena di morte, ma ha posto la domanda, fatto di prodigiosa audacia in Europa per quell'epoca. Ha ridotto l'ambito applicativo della pena di morte più che altrove in Europa.

La prima Assemblea repubblicana che la Francia abbia conosciuto, la grande Convenzione, il 4 brumaio dell'Anno IV della Repubblica, proclamò che la pena di morte sarebbe stata abolita in Francia a partire dal momento in cui fosse ristabilita la pace generale.

Albert Brochard. Sappiamo qual è stato il prezzo in Vandea!

Vari deputati socialisti. Fate silenzio, Chouans[1]!

Guardasigilli. La pace fu ristabilita, ma con la pace arrivò Bonaparte. E la pena di morte fu iscritta nel Codice penale che da lungo tempo è ancora il nostro Codice, è vero.

Ma seguiamo gli eventi.

La Rivoluzione del 1830 generò, nel 1832, la generalizzazione delle circostanze attenuanti; il numero delle condanne a morte si dimezzò. La Rivoluzione del 1848 portò all'abolizione della pena di morte dal punto di vista politico, assunto che la Francia non metterà in dubbio fino alla guerra del 1939.

Bisognerà aspettare che si costituisca una maggioranza di sinistra al cuore della vita politica francese, negli anni successivi al 1900, per rimettere di nuovo al giudizio dei rappresentanti del popolo la questione dell'abolizione. Fu allora che proprio qui si scontrarono, in un dibattito di cui la storia dell'eloquenza conserva con rispetto la memoria vivente, Barrès e Jaurès[2].

Jaurès – che onoro a nome di tutti voi – è stato, fra tutti gli oratori di sinistra, fra tutti i socialisti, il personaggio che ha portato al suo punto più alto, più irraggiungibile e nobile l'eloquio del cuore e della ragione, colui che ha servito, come persona, il socialismo, la libertà e l'abolizione. *[Si levano applausi*

1. Denominazione attribuita agli insorti dalla parte del re in Vandea negli anni '90 del XVIII secolo.

2. Maurice Barrès e Jean Jaurès, politici francesi, su posizioni opposte rispetto al caso Dreyfus.

dai banchi dei socialisti e da vari banchi dei comunisti].

Jaurès... *[interruzioni dai banchi dell'Union pour la démocratie française e del Rassemblement pour la République]*. Ci sono nomi che alcuni di voi trovano ancora imbarazzanti? *[Si levano applausi dai banchi dei socialisti e dei comunisti]*.

Michel Noir. Provocatore!

Jean Brocard. Questo non è un tribunale, ma un'Assemblea!

Presidente. Colleghi dell'opposizione, per favore. Jaurès appartiene, a pari titolo degli altri uomini politici, alla storia del nostro Paese. *[Si levano applausi dagli stessi banchi]*.

Roger Corrèze. Ma non Badinter!

Robert Wagner. Lei non ha abbastanza polso, Ministro Guardasigilli!

Presidente. Ministro Guardasigilli, la prego, continui.

Guardasigilli. Colleghi, ho salutato Barrès nonostante la lontananza delle nostre posizioni su questo punto; non occorre insistere. Devo tuttavia ricordare, poiché ovviamente la sua parola non è del tutto spenta in voi, la frase pronunciata da Jaurès: «La pena di morte è contraria a ciò che l'umanità da oltre duemila anni ha pensato di più alto e sognato, di più nobile. Essa è contraria in ugual misura sia allo spirito del cristianesimo sia allo spirito della rivoluzione».

Nel 1908, Briand[3], a sua volta, cominciò a chiedere l'abolizione alla Camera. Curiosamente, non lo fece avvalendosi della sua eloquenza, ma cercando di convincere presentando in Aula un fatto molto semplice, che la recente esperienza della scuola positivista aveva appena messo in luce. Fece osservare che, a

3. Aristide Briand, politico e diplomatico, promotore della Società delle Nazioni. Premio Nobel per la pace nel 1926 insieme a Gustav Stresermann.

causa del diverso temperamento dei presidenti della Repubblica, che si erano succeduti in quel momento di grande stabilità sociale ed economica, la pratica della pena di morte era cambiata notevolmente in due decenni: 1888-1897, i presidenti lasciavano che fosse applicata la pena di morte; 1898-1907, i presidenti – Loubet e Fallières – aborrivano la pena di morte e, pertanto, concedevano sistematicamente la grazia. I dati sono chiari: nel primo periodo in cui veniva praticata l'esecuzione: 3.066 omicidi; nel secondo periodo, dove lo spirito moderato di uomini cui la pena di morte ripugnava e ne faceva allontanare l'applicazione repressiva: 1.068 omicidi, ovvero quasi la metà.

Questo è il motivo per cui Briand, al di là anche dei principi, si rivolse all'Assemblea per chiedere di abolire la pena di morte che, come la Francia aveva accertato, non era un deterrente.

Accadde che parte della stampa intraprese immediatamente una campagna molto violenta contro gli abolizionisti. Una parte della Camera non aveva il coraggio di andare fino in fondo, come Briand avrebbe voluto, e così la pena di morte rimase iscritta, nel 1908, nelle nostre leggi e nella nostra prassi.

Da allora sono trascorsi settantacinque anni e mai in un'Assemblea parlamentare è stata avanzata una richiesta di abolizione della pena capitale.

Sono convinto – e questo vi farà piacere – di avere un eloquio molto meno brillante di quello di Briand, ma sono altrettanto certo che voi avrete più coraggio, ed è questo ciò che conta.

Albert Brochard. Se il coraggio è questo!

Robert Aumont. Questa interruzione non è affatto gradita!

Roger Corrèze. In tutto questo periodo di tempo ci sono stati anche governi di sinistra!

Guardasigilli. Passò molto tempo. Ci si potrebbe chiedere: perché non si fece nulla nel 1936? Il motivo è che i tempi della si-

nistra erano contati. L'altro motivo, più semplice, è che il peso della guerra già gravava sugli animi e in tempo di guerra non si è favorevoli al tema dell'abolizione. Guerra e abolizione non vanno di pari passo.

La Liberazione. Sono assolutamente convinto che, se il Governo della Liberazione non ha sollevato la questione dell'abolizione, è stato perché i tempi difficili, i crimini di guerra, le prove terribili dell'occupazione rendevano le sensibilità non pronte a recepire il problema. È stato necessario restituire non solo la pace delle armi, ma anche ridare pace ai cuori.

Questa analisi vale anche per i tempi della decolonizzazione.

È solo dopo queste prove storiche che in realtà la grande questione dell'abolizione della pena capitale poteva essere sottoposta all'Assemblea.

Non andrò oltre nell'interrogarmi – l'ha già fatto Forni – ma per quale ragione, nell'ultima legislatura, i Governi si sono astenuti dal sottoporre all'Assemblea la questione dell'abolizione, quando la Commissione legislativa, e tanti di voi, con coraggio, chiedevano che si aprisse questo dibattito? Alcuni membri del Governo – e non fra i meno importanti – si erano dichiarati, a titolo personale, sostenitori dell'abolizione, ma si aveva la sensazione, a sentire chi aveva la responsabilità di proporla, che in questo ambito si dovesse ancora aspettare.

Aspettare, dopo duecento anni?

Aspettare, come se la condanna a morte o la ghigliottina fossero un frutto da lasciar maturare prima di coglierlo!

Aspettare? Sappiamo veramente che la causa era la paura dell'opinione pubblica. In effetti, colleghi deputati qualcuno vi dirà che votando per l'abolizione si ignorerebbero le regole della democrazia perché si ignorerebbe l'opinione pubblica. No, non è così!

Nessuno più di voi, nel momento del voto sull'abolizione della pena capitale, rispetterà la legge fondamentale della democrazia.

Mi riferisco non solo all'opinione in base alla quale il Parlamento è, riprendendo l'immagine evocata da un grande inglese, un faro che illumina gli angoli oscuri del Paese, ma semplicemente la legge fondamentale della democrazia, che è la volontà di suffragio universale e, per i rappresentanti eletti, il rispetto del suffragio universale.

Ora, in due occasioni, la domanda è stata posta direttamente – e su questo vorrei insistere – all'opinione pubblica.

Il Presidente della Repubblica ha reso noto a tutti non solo i suoi sentimenti personali, la sua avversione alla pena di morte, ma anche, e molto chiaramente, la sua disponibilità a chiedere al Governo di fare riferimento al Parlamento per una richiesta di abolizione della pena di morte, se fosse eletto. Il Paese gli ha risposto di sì.

Poi ci sono state le elezioni legislative. Durante la campagna elettorale, non c'è stato un solo partito di sinistra che non abbia incluso pubblicamente nel suo programma...

Albert Brochard. Quale programma?

Guardasigilli. ... l'abolizione della pena di morte.

Il Paese ha eletto una maggioranza di sinistra; in tal modo, con cognizione di causa, sapeva di approvare un programma legislativo che metteva l'abolizione della pena di morte tra le priorità degli obblighi morali.

Quando la voterete, si tratterà di un patto solenne, un patto che vincola l'eletto al Paese, che fa in modo che il suo primo dovere di eletto sia il rispetto dell'impegno assunto con chi lo ha scelto, un atteggiamento di rispetto del suffragio universale e della democrazia di cui vi farete carico.

Altri vi diranno che l'abolizione della pena capitale, poiché pone una domanda a ogni coscienza umana, dovrebbe essere decisa solo tramite referendum. Se esistesse l'alternativa, la domanda meriterebbe senz'altro di essere esaminata. Ma, sapete bene come io lo so e come Raymond Forni ha ricordato, che questo percorso è costituzionalmente non praticabile.

Ricordo all'Assemblea – ma ho davvero bisogno di farlo? – che il generale de Gaulle, fondatore della Quinta Repubblica, non voleva che questioni di società o, se si preferisce, le questioni morali fossero decise con procedura referendaria. Non devo certo ricordarvi, signori deputati, che la penalizzazione dell'aborto e la pena di morte sono inscritte nell'insieme delle leggi penali che, in base alla Costituzione, ricadono nel vostro solo potere.

Pertanto, pretendere di rifarsi a un referendum, voler rispondere solo con un referendum, significa ignorare deliberatamente sia lo spirito, sia la lettera della Costituzione e significa altresì, con falsa abilità, rifiutarsi di parlare pubblicamente per paura dell'opinione pubblica. *[Si levano applausi dai banchi dei socialisti e da alcuni banchi dei comunisti]*.

Nulla è stato fatto negli anni passati per illuminare l'opinione pubblica. Al contrario! L'esperienza dei Paesi abolizionisti è stata negata; non ci si è mai interrogati sul fatto essenziale che le grandi democrazie occidentali, nostre vicine, nostre sorelle, nostre prossime, potessero vivere senza la pena di morte. Sono stati ignorati gli studi condotti da tutte le principali organizzazioni internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo e le stesse Nazioni Unite nell'ambito del comitato di studio contro il crimine. Sono state occultate le loro conclusioni. Non è mai, mai stata stabilita una correlazione qualsiasi tra la presenza o l'assenza della pena di morte nella legislazione penale e l'andamento della criminalità sanguinaria. Al contrario, invece di disvelare e mettere in luce queste evidenze, abbiamo alimentato l'angoscia, stimolato la paura, favorito la

confusione. Abbiamo spento il faro su questo incremento indiscutibile, doloroso, e che dovremo affrontare, ma che è legato alle congiunture economiche e sociali della piccola e media delinquenza violenta che, in ogni caso, non ha a che fare con la pena di morte. Tutti gli spiriti leali concordano sul fatto che in Francia la criminalità sanguinaria non è mai mutata e anzi, dato il numero di abitanti, tende piuttosto a rimanere stabile. Abbiamo taciuto. Insomma, trattandosi dell'opinione pubblica, pensando ai voti, si è fomentata l'angoscia collettiva, rifiutando all'opinione pubblica le difese della ragione. *[Si levano applausi dai banchi dei socialisti e da alcuni banchi dei comunisti]*.

In verità, la questione della pena di morte è semplice per chiunque voglia analizzarla con lucidità. Essa non si pone in termini di deterrenza o di tecnica repressiva, bensì in termini di scelta politica o di scelta morale. L'ho già detto, ma lo ripeto volentieri alla luce del grande silenzio precedente: l'unico risultato conseguito da tutte le ricerche condotte dai criminologi è la constatazione dell'assenza di legame fra pena di morte ed evoluzione di crimini sanguinari. Ricordo di nuovo a questo proposito i lavori del Consiglio d'Europa del 1962; il Libro bianco inglese, un'attenta ricerca condotta in tutti i Paesi abolizionisti prima che gli inglesi decidessero di abolire la pena di morte e si rifiutassero da allora, per ben due volte, di ripristinarla; il Libro bianco canadese, che si è ispirato allo stesso metodo; i lavori del Comitato per la prevenzione del crimine istituito dalle Nazioni Unite i cui ultimi testi sono stati elaborati lo scorso anno a Caracas; infine, i lavori del Parlamento europeo, a cui associo il contributo della amica Roudy[4], e che hanno portato a questo voto fondamentale con cui questa Assemblea, a nome dell'Europa che rappresenta, dell'Europa occidentale naturalmente, si è espressa a schiacciante maggioranza perché la pena

4. Yvette Roudy, prima presidente della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo nel 1979.

di morte scomparisse dall'Europa. Tutti, tutti concordano sulla conclusione che ho evocato.

Non è peraltro difficile, per chiunque si interroghi onestamente, capire perché non ci sia fra pena di morte ed evoluzione della criminalità cruenta quella relazione dissuasiva che ci siamo così spesso sforzati di cercare, senza tuttavia individuarne la fonte. Ci tornerò sopra fra un istante. Se ci pensate solo un momento, i crimini più terribili, quelli cioè che più colpiscono la sensibilità pubblica – e questo lo comprendiamo – i cosiddetti crimini atroci, sono commessi il più delle volte da uomini spinti da una pulsione violenta e letale, che cancella fino alle ultime difese la ragione. In quel momento di cieca follia, in quell'attimo di furia omicida, l'evocazione della pena, sia essa di morte o pena perpetua, non trova posto nell'uomo che uccide.

Nessuno dica che, questi, non li si condanna a morte! Basterebbe scorrere gli annali giudiziari degli ultimi anni per convincersi del contrario. Olivier, giustiziato, la cui autopsia rivelò che il suo cervello aveva evidenti anomalie frontali. E Carrein, e Rousseau, e Garceau.

Quanto agli altri, i cosiddetti criminali dal sangue freddo, quelli che soppesano i rischi e che meditano sul rapporto fra profitto e pena, quelli, non li troverete mai in situazioni in cui rischiano il patibolo. I malviventi ragionevoli, i profittatori del crimine, i membri della criminalità organizzata, i prosseneti, i trafficanti, i mafiosi, quelli, non li troverete mai in simili situazioni. Mai! *[Si levano applausi dai banchi dei socialisti e dei comunisti]*.

Coloro che consultano gli annali giudiziari – perché è lì che la pena di morte è iscritta nella sua realtà concreta – sanno bene che negli ultimi trent'anni non troverete un solo nome di un "grande" criminale, se possiamo usare questo aggettivo quando parliamo di questo tipo di personaggi. Non un solo "nemico pubblico" vi è mai apparso.

Jean Brocard. E Mesrine?

Hyacinthe Santoni. E Buffet? E Bontems?

Guardasigilli. Sono gli altri, quelli che ho citato prima, a popolare questi annali.

Di fatto, chi crede nel valore deterrente della pena di morte disconosce la verità umana. La passione criminale cede alla paura della morte non più delle altre passioni che chiameremo nobili.

E se la paura della morte fermasse gli uomini, non avremmo né grandi soldati, né grandi sportivi. Noi li ammiriamo, ma essi non esitano davanti alla morte. Così come non esitano altri, trascinati da altre passioni. È solo per la pena capitale che ci si è inventati l'idea che la paura della morte tratterrebbe l'uomo dallo scatenarsi delle sue passioni estreme. Questo non è vero.

E poiché abbiamo appena pronunciato i nomi di due condannati a morte che sono stati giustiziati, vi dirò perché, più di chiunque altro, io posso affermare che non c'è alcun valore dissuasivo nella pena di morte: sappiate che fra la folla che intorno al tribunale di Troyes, urlava al passaggio di Buffet e Bontems «A morte Buffet! A morte Bontems!» c'era un giovane di nome Patrick Henry[5]. Credetemi, quando l'ho saputo, con grande stupore ho capito che cosa potesse significare, quel giorno, il valore deterrente della pena di morte! *[Si levano applausi dai banchi dei socialisti e dei comunisti]*.

Pierre Micaux. Lo vada a spiegare a Troyes[6]!

Guardasigilli. E voi che siete uomini di Stato, consapevoli del-

5. Il processo contro Patrick Henry divenne un caso in Francia. Accusato del rapimento e dell'uccisione di un bambino, per lui fu chiesta la pena capitale. I suoi avvocati, Robert Baquillon e Robert Badinter, si batterono contro la pena di morte, coinvolgendo tutto il Paese. Henry fu condannato all'ergastolo. Nel 2001 uscì in libertà condizionale, ma un anno dopo tornò in carcere. È morto nel dicembre 2017.

6. Luogo del reato di Patrick Henry.

le vostre responsabilità, credete che gli uomini di Stato, nostri amici, che dirigono i destini e che sono responsabili delle grandi democrazie occidentali, per quanto esigente sia in loro la passione per i valori etici che sono quelli dei Paesi liberi, credete voi che questi uomini responsabili avrebbero votato per l'abolizione o non avrebbero ripristinato la pena capitale se mai avessero pensato che potesse essere di qualche utilità per il suo valore dissuasivo contro la criminalità sanguinaria? Il solo pensarlo significherebbe insultarli.

Albert Brochard. E in California? Reagan è senza dubbio un pagliaccio!

Guardasigilli. Gli riferiremo le sue parole. Sono sicuro che apprezzerà l'appellativo!

In ogni caso, è sufficiente interrogarsi molto concretamente e comprendere esattamente ciò che avrebbe significato l'abolizione della pena di morte se fosse stata votata in Francia nel 1974, quando l'ex presidente della Repubblica confessava volentieri, ma generalmente in privato, la sua personale avversione alla pena capitale.

L'abolizione votata nel 1974, per il settennato che si è concluso nel 1981, che cosa avrebbe significato per la sicurezza e la protezione dei francesi? Semplicemente questo: tre condannati a morte, che si sarebbero aggiunti ai 333 che attualmente si trovano nelle nostre strutture penitenziarie. Tre in più.

Chi sono? Ve li ricordo brevemente. Christian Ranucci[7]: non intendo insistere, ci sono troppe domande sull'argomento, e sono ampiamente sufficienti, per ogni coscienza appassionata di giustizia, a condannare la pena capitale. Jérôme Carrein[8]: ritardato, alcolizzato, autore di un crimine atroce, ma che aveva preso per

7. Christian Ranucci, giustiziato nel 1976.

8 . Jérome Carrein, giustiziato nel 1977.

mano davanti all'intero villaggio la bimba che di lì a poco avrebbe ucciso, dimostrando così di non essere nemmeno consapevole della furia che l'avrebbe assalito. *[Mormorii da diversi banchi del Rassemblement pour la République e dell'Union pour la démocratie française]*. Infine, Djandoubi[9], che aveva una gamba sola e che, per quanto efferati – e il termine non è troppo forte – siano stati i suoi crimini, presentava tutti i segni di squilibrio mentale e che fu portato sul patibolo dopo che gli fu tolta la protesi.

Lungi da me l'idea di chiedere pietà postuma: non è questo né il luogo, né il momento. Tenete bene però a mente che ci si interroga ancora sull'innocenza del primo, sul fatto che il secondo fosse un minorato e che il terzo fosse un mutilato.

Possiamo forse asserire che se quei tre uomini fossero ancora nelle carceri francesi, la sicurezza dei nostri concittadini ne sarebbe in qualche modo compromessa?

Albert Brochard. È incredibile! Non siamo in un'aula di tribunale!

Guardasigilli. Questa è la verità ed è l'esatta misura della pena di morte. Questo, nulla di più. *[Si levano applausi prolungati dai banchi dei socialisti e dei comunisti]*.

Jean Brocard. Abbandono l'Aula!

Presidente. È suo diritto!

Albert Brochard. Lei è il Guardasigilli, non un avvocato!

Guardasigilli. E questa realtà ...

Roger Corrèze. La sua realtà!

Guardasigilli. ... sembra che faccia scappare.

9. Hamida Djandoubi, giustiziato nel 1977. La sua fu l'ultima esecuzione capitale della Francia.

La domanda non si pone, come tutti noi sappiamo, in termini di deterrenza o di tecnica repressiva, bensì in termini politici e soprattutto di scelta morale. Sarebbe sufficiente osservare la mappa del mondo per capire che la pena di morte ha un significato politico. Mi dispiace non poter presentare una tale carta all'Assemblea come fu fatto al Parlamento europeo. Vedremmo i Paesi abolizionisti e gli altri, i Paesi liberi e gli altri.

Charles Miossec. Che miscuglio!

Guardasigilli. Le cose sono chiare. Nella stragrande maggioranza delle democrazie occidentali, in particolare in Europa, in tutti i Paesi in cui la libertà è iscritta nelle istituzioni e rispettata nella pratica, la pena di morte è scomparsa.

Claude Marcus. Non negli Stati Uniti!

Guardasigilli. Io ho detto in Europa occidentale, ma è significativo che lei aggiunga gli Stati Uniti. Il calco è quasi completo. Nei Paesi liberi, la legge comune è l'abolizione, la pena di morte è l'eccezione.

Roger Corrèze. Non nei Paesi socialisti!

Guardasigilli. Non me lo deve dire lei. Ovunque nel mondo, e senza eccezioni, dove trionfano la dittatura e il disprezzo dei diritti umani, ovunque troverete iscritta a caratteri insanguinati, la pena di morte. *[Si levano applausi dai banchi dei socialisti]*.

Roger Corrèze. I comunisti ne hanno preso atto!

Gérard Chasseguet. I comunisti hanno apprezzato.

Guardasigilli. Ecco la prima prova: nei Paesi liberi, l'abolizione della pena capitale è quasi ovunque la regola; nei Paesi in cui regna la dittatura, la pena di morte è ovunque praticata.

Questa ripartizione del mondo non deriva da una semplice coincidenza, ma è il segnale di una precisa correlazione. Il vero

significato politico della pena di morte è che essa proviene dall'idea che lo Stato ha il diritto di disporre del cittadino fino al punto di togliergli la vita. È qui che la pena di morte si inserisce nei sistemi totalitari.

È proprio per questo che troverete, nella realtà giudiziaria, fino a quella evocata da Raymond Forni, il vero significato della pena di morte. Nella realtà giudiziaria, che cos'è la pena di morte? Sono dodici uomini e donne, due giorni di udienza, l'impossibilità di andare al fondo delle cose e il diritto, o il dovere, terribile, di decidere, in un quarto d'ora, a volte in pochi minuti, il problema così tremendamente difficile della colpa e, oltre a ciò, di decidere della vita o della morte di un altro essere. Dodici persone, in una democrazia, che hanno il diritto di dire: questo deve vivere, quello deve morire! Una tale concezione della giustizia non può essere quella dei Paesi liberi, proprio per il suo implicito segno di totalitarismo.

Per quanto riguarda il diritto alla grazia, è opportuno, come ha ricordato Raymond Forni, porsi delle domande. Quando il re rappresentava Dio sulla terra, l'unto del Signore, il diritto di dare la grazia aveva un fondamento legittimo. In una civiltà, in una società le cui istituzioni sono intrise di fede religiosa, è facile capire come il rappresentante di Dio abbia potuto disporre del diritto di vita o di morte. Ma in una repubblica, in una democrazia, a prescindere dai suoi meriti, qualunque sia la sua coscienza, nessun uomo e nessun potere possono disporre di un tale diritto su chiunque in tempo di pace.

Jean Falala. Tranne gli assassini!

Guardasigilli. So che oggi, e questo resta un grosso problema, alcuni vedono la pena di morte come una specie di rimedio ultimo, una forma di difesa estrema della democrazia contro la grave minaccia rappresentata dal terrorismo. La ghigliottina, secondo loro, alla fine avrebbe protetto la democrazia anziché disonorarla.

Questa argomentazione deriva da una completa mancanza di conoscenza della realtà. In effetti, la storia mostra che se c'è un tipo di crimine che non è mai diminuito davanti alla minaccia di morte, è proprio il crimine politico. E, più specificamente, se c'è un tipo di donna o uomo che la minaccia della morte non può fermare, è proprio il terrorista. Primo, perché la affronta durante l'azione violenta; poi, perché in fondo, il terrorista sperimenta una sorta d'inquietante fascinazione per la violenza e per la morte, quella che infligge ma anche quella che riceve. Il terrorismo, che io considero un gravissimo crimine contro la democrazia - e che se dovesse emergere in questo Paese sarebbe represso e perseguito con tutta la fermezza richiesta - qualunque sia l'ideologia che lo ispira, ha un grido di battaglia, il terribile grido dei fascisti della guerra di Spagna: «Viva la muerte!», «Viva la morte!». Quindi pensare di fermarlo con la morte è un'illusione.

Ma andiamo oltre. Se nelle democrazie vicine, preda del terrorismo, ci si rifiuta di ripristinare la pena di morte, è ovviamente per motivi morali, ma anche per ragioni politiche. Sapete bene che, agli occhi di alcuni e specialmente dei giovani, l'esecuzione del terrorista lo trascende, lo spoglia di quella che è stata la realtà criminale delle sue azioni, lo rende una specie di eroe che è andato fino in fondo e che, impegnato al servizio di una causa, per quanto odiosa essa possa essere, l'avrebbe servita fino alla morte. Da quel momento in poi, si insinua il pesante rischio, che proprio i dirigenti delle democrazie amiche hanno ben soppesato, di vedere alzarsi nell'ombra, per un terrorista mandato a morte, venti giovani persi. Quindi, lungi dal combatterlo, la pena di morte alimenterebbe il terrorismo. *[Applausi dai banchi dei socialisti e da alcuni banchi dei comunisti]*.

A questa considerazione *de facto* va aggiunto un dato etico: usare la pena di morte contro i terroristi significa, per una democrazia compiuta, fare propri i valori di questi ultimi. Quando, dopo averlo arrestato, dopo avergli estorto ogni possibile

testimonianza, i terroristi, al termine di una degradante parodia della giustizia, uccidono la persona rapita, non solo commettono un crimine odioso, ma tendono alla democrazia la più insidiosa delle trappole, ovvero quella di una violenza omicida che, forzando questa democrazia a ricorrere alla pena di morte, potrebbe permettere loro di darle, in una sorta di capovolgimento di valori, il volto insanguinato che è loro.

Questa tentazione va rifiutata, senza mai tuttavia scendere a patti con questa forma definitiva di violenza, intollerabile in una democrazia, che è il terrorismo.

Ma quando si elimina il problema della sua valenza passionale per arrivare al punto estremo della lucidità, vediamo che la scelta tra il mantenimento e l'abolizione della pena di morte è, in ultima analisi, per una società e per ciascuno di noi, una scelta morale.

Non mi avvarrò d'autorità dell'argomentazione, perché sarebbe sbagliato in Parlamento e troppo facile in questa aula. Ma non possiamo non notare che, in questi ultimi anni, hanno parlato con forza contro la pena di morte, la Chiesa cattolica di Francia, il Consiglio della Chiesa riformata e il Consiglio dei rabbini. Come non sottolineare che tutte le principali associazioni internazionali che portano avanti nel mondo campagne per la difesa dei diritti umani e delle libertà – Amnesty International, l'Associazione internazionale dei diritti umani, la Lega dei diritti dell'uomo – da sempre si battono per l'abolizione della pena di morte.

Albert Brochard. Tranne le famiglie delle vittime. *[Mormorii prolungati dai banchi dei socialisti]*.

Guardasigilli. Questa comune adesione di tante coscienze religiose o laiche, di uomini di Dio e di uomini della libertà, in un'epoca in cui si parla costantemente di una crisi di valori morali, è assai significativa.

Pierre-Charles Krieg. Si parla del 33% dei francesi!

Guardasigilli. Per i sostenitori della pena di morte, la cui scelta gli abolizionisti e io stesso abbiamo sempre rispettato, notando con rammarico che non sempre c'è stata reciprocità, dato che era l'odio che spesso rispondeva a quella che era solo l'espressione di una profonda convinzione, che io rispetterò sempre negli uomini liberi, per i sostenitori della pena di morte, come dicevo, la morte del colpevole è un'esigenza di giustizia. Per loro, infatti, esistono dei crimini troppo atroci per essere espiati se non al prezzo della loro stessa vita.

La morte e la sofferenza delle vittime, questa terribile disgrazia, richiederebbero come necessaria e imperativa controparte, un'altra morte e un'altra sofferenza. In caso contrario, ha dichiarato un recente Ministro della giustizia, l'angoscia e la passione suscitate nella società dal crimine non sarebbero placate. Questo si chiama, credo, sacrificio espiatorio. E la giustizia, per i sostenitori della pena di morte, non sarebbe compiuta se la morte della vittima non rispondesse, facendovi eco, alla morte del colpevole.

Siamo chiari. Ciò significa semplicemente che la legge del taglione, ovvero il principio dell'occhio per occhio, resterebbe, nei millenni, come legge necessaria e unica della giustizia umana.

Della sfortuna e della sofferenza delle vittime, io stesso, molto più di coloro che le rivendicano, ne ho sovente misurato il peso nel corso della mia vita. Che il crimine costituisca il punto d'incontro, il luogo geometrico della miseria umana, lo so meglio di chiunque altro. Sofferenza della vittima stessa e, in sovrappiù, sofferenza delle persone vicine e prossime alla vittima. Sofferenza anche, spesso, dei famigliari del criminale. Sofferenza infine, assai di frequente, dell'assassino stesso. Sì, il crimine è sofferenza, e non c'è un uomo, una donna, sensibile, ragionevole, responsabile che non voglia combatterlo innanzitutto.

Ma sentire, nel profondo di noi stessi, l'infelicità e il dolore delle vittime, ma lottare in ogni maniera per far sì che violenza e criminalità diminuiscano nella nostra società, questa sensibilità e questa lotta non possono comportare la necessità di mettere a morte il colpevole. Che i parenti e gli amici della vittima auspichino questa morte, per reazione naturale dell'essere umano ferito, lo capisco, lo concepisco. Ma è una reazione umana, naturale. Ma l'intero progresso storico della giustizia ha sempre mirato a oltrepassare la vendetta privata. E come andare oltre, se non rifiutando innanzitutto la legge del taglione?

La verità è che, nel più profondo delle motivazioni a favore della pena di morte, individuiamo, spesso senza riconoscerla, la tentazione dell'eliminazione. Ciò che appare insopportabile a molti, non è tanto la vita del criminale imprigionato quanto la paura della recidiva. E costoro pensano che l'unica garanzia a questo riguardo sia che il criminale sia messo a morte in via precauzionale.

Quindi, secondo questa concezione, la giustizia ucciderebbe più per prudenza che per vendetta. Oltre la giustizia dell'espiazione, ecco farsi strada la giustizia dell'eliminazione, e dietro la bilancia, la ghigliottina. L'assassino deve morire semplicemente perché così non potrà essere recidivo. E tutto sembra così semplice, e tutto sembra così giusto!

Ma quando accettiamo o sosteniamo la giustizia dell'eliminazione, in nome della giustizia, dobbiamo sapere quale strada stiamo aprendo. Per essere accettabile, anche per i suoi sostenitori, la giustizia che elimina il criminale deve saper uccidere con piena cognizione di causa. La nostra giustizia, e ciò le fa onore, non uccide i dementi. Ma essa non è in grado di identificarli con certezza, ed è alla perizia psichiatrica, ovvero alla più casuale e incerta di tutte le perizie, che essa si affida nella realtà giuridica. Se il verdetto psichiatrico è favorevole all'omicida, l'omicida sarà risparmiato. La società assumerà il

rischio che tale personaggio rappresenta senza che nessuno se ne senta oltraggiato. Ma se il verdetto psichiatrico è sfavorevole, allora l'omicida sarà giustiziato. Quando accettiamo la giustizia dell'eliminazione, è necessario che i responsabili politici valutino a quale logica della Storia aderiscono.

Non sto parlando delle società in cui si eliminano sia i criminali sia i dementi, sia gli oppositori politici sia i soggetti ritenuti suscettibili di "inquinare" il corpo sociale. No, mi riferisco alla giustizia dei Paesi che vivono in democrazia.

Sepolto, interrato, affondato nel cuore stesso della giustizia dell'eliminazione, si annida il razzismo nascosto. Se, nel 1972, la Suprema Corte degli Stati Uniti si indirizzò verso l'abolizione, fu essenzialmente perché aveva rilevato che il 60% dei condannati a morte era di colore, mentre tali soggetti non rappresentavano che il 12% della popolazione. Che vertigine per un uomo di giustizia! Abbasso la voce e mi rivolgo a voi per ricordarvi che nella stessa Francia, su trentasei condanne a morte definitive pronunciate dal 1945, nove condannati erano stranieri, ovvero il 25%, mentre questi soggetti rappresentavano solo l'8% della popolazione. Tra questi, cinque erano maghrebini, che rappresentavano il 2% della popolazione. Dal 1965, delle nove esecuzioni eseguite, si contano quattro stranieri, di cui tre maghrebini. I loro crimini erano più odiosi degli altri o forse apparivano più gravi perché i loro autori, in quel momento, facevano nascostamente orrore? È un interrogativo quello che pongo, semplicemente un interrogativo, ma è così urgente e lancinante che solo l'abolizione della pena di morte potrà porre fine a un quesito che ci sfida con tanta brutalità.

In definitiva, l'abolizione ci pone una scelta fondamentale, che è la scelta di una certa concezione dell'uomo e della giustizia. Coloro che vogliono una giustizia che uccide sono guidati da una doppia convinzione: che ci siano uomini totalmente colpevoli, cioè uomini totalmente responsabili delle loro azioni, e che possa esserci una giustizia talmente sicura della sua in-

fallibilità da decidere chi può vivere e chi invece deve morire. A questa età della mia vita, entrambe queste affermazioni mi sembrano ugualmente sbagliate. Per quanto terribili e odiose siano le loro azioni, non c'è uomo su questa terra la cui colpa sia totale e per il quale si debba disperare per sempre. Per quanto cauta sia la giustizia, per quanto misurati e angosciati siano gli uomini e le donne che giudicano, la giustizia è umana, quindi fallibile per definizione.

E non parlo solo dell'errore giudiziario assoluto, quando cioè, dopo un'esecuzione, come potrebbe accadere, si arriva a scoprire che il condannato era innocente e che un'intera società – vale a dire, tutti noi – in nome della quale il verdetto è stato emesso, diventa collettivamente colpevole poiché la sua giustizia ha reso possibile la suprema delle ingiustizie. Parlo anche dell'incertezza e della contraddizione delle decisioni prese, che fanno sì che gli stessi imputati, condannati per la prima volta a morte, la cui sentenza sia stata cassata per un vizio di forma, siano ancora una volta giudicati e, benché si tratti dei medesimi fatti, sfuggano stavolta alla morte, come se, in giustizia, la vita di un uomo fosse giocata d'azzardo dall'errore materiale di un impiegato. Oppure che certi condannati per reati minori, siano giustiziati, mentre altri, più colpevoli, salvino la testa grazie alla passionalità del pubblico, al clima creatosi o alla foga di questo o di quello.

Questa sorta di lotteria giudiziaria, per quanto doloroso sia pronunciare questa parola quando si tratta della vita di una donna o di un uomo, è intollerabile. Il più alto dei magistrati di Francia, Aydalot, dopo una lunga carriera dedicata interamente alla giustizia e, per la maggior parte della sua attività professionale, all'attività di procuratore, diceva che di fronte alla sua azzardata applicazione, la pena di morte era diventata, per lui magistrato, qualcosa di intollerabile. Poiché nessun uomo è totalmente responsabile e poiché nessuna giustizia può essere assolutamente infallibile, la pena di morte è moralmen-

te inaccettabile. Per chi crede in Dio, Lui solo ha il potere di scegliere l'ora della nostra morte. Per tutti gli abolizionisti, è impossibile riconoscere alla giustizia degli uomini questo potere di morte, perché sanno che questa giustizia è fallibile.

La scelta che sta ora dinanzi alle vostre coscienze è chiara: o la nostra società rifiuta una giustizia che uccide e accetta di difendere, in nome dei suoi valori fondamentali – quelli che l'hanno resa grande e rispettata da tutti –, la vita di chi ci fa orrore, dementi o criminali, oppure entrambe le cose, e questa è la scelta dell'abolizione; oppure questa società crede, nonostante l'esperienza di secoli, di far scomparire il crimine con il criminale, e questa è la scelta dell'eliminazione.

Questa giustizia dell'eliminazione, questa giustizia dell'angoscia e della morte, decisa con il suo margine di casualità, noi la rifiutiamo. La respingiamo, perché per noi essa è l'antitesi della giustizia, perché per noi essa significa passionalità e trionfo della paura sulla ragione e sull'umanità.

Ho finito con l'essenziale, con lo spirito e l'ispirazione di questa grande legge. Raymond Forni ne ha appena chiarito le linee guida. Sono semplici e precise.

Poiché l'abolizione della pena di morte è una scelta morale, bisogna pronunciarsi con chiarezza. il Governo vi chiede di votare per abolire la pena di morte senza imporre restrizioni o riserve alcune. Saranno sicuramente presentati emendamenti che tendono a limitare la portata dell'abolizione e a escludere varie categorie di reati. Capisco l'ispirazione di questi emendamenti, ma il Governo vi chiede di respingerli.

Innanzitutto, perché l'espressione «abolire, tranne che per i crimini efferati» in realtà nasconde una dichiarazione a favore della pena di morte. Nella realtà giudiziaria, nessuno incorre nella pena di morte se non per crimini efferati. Meglio sarebbe, in questo caso, evitare i giri di parole e dichiararsi a favore del-

la pena di morte. *[Si levano applausi dai banchi dei socialisti]*.

Quanto alle proposte di escludere l'abolizione della pena di morte per quanto riguarda la qualità delle vittime, soprattutto in considerazione della loro particolare fragilità o dei maggiori rischi in cui incorrono, il Governo vi chiede di respingerle, nonostante lo spirito di generosità che le ispira.

Queste esclusioni ignorano una cosa ovvia: tutte, ribadisco tutte, le vittime suscitano pena e tutte meritano la stessa compassione. Non c'è dubbio che in ciascuno di noi, la morte di un bambino o di un vecchio suscita un'emozione più forte della morte di una donna di trent'anni o di un uomo maturo carico di responsabilità, ma nella realtà umana, essa non è meno dolorosa e qualsiasi discriminazione in questo senso sarebbe portatrice d'ingiustizia!

Per quanto riguarda le forze di polizia e il personale penitenziario, le cui organizzazioni di rappresentanza chiedono il mantenimento della pena di morte per chi potrebbe attentare alla vita dei loro membri, il Governo ne comprende le preoccupazioni di base, ma chiede che questi emendamenti siano respinti.

La sicurezza delle forze di polizia e del personale penitenziario va garantita. Tutte le misure necessarie a garantirne la protezione dovranno essere adottate. Tuttavia, nella Francia della fine del XX secolo, non si può affidare alla ghigliottina il compito di garantire la sicurezza di funzionari e sorveglianti. Per quanto riguarda la sanzione del crimine che li colpirebbe, per quanto legittima, questa pena non può essere, in base alle nostre leggi, più grave di quella che ha colpito gli autori di crimini commessi contro altre vittime. Facciamo chiarezza: non ci può essere alcun privilegio penale nella giustizia francese a beneficio di qualsivoglia professione o corpo. Sono sicuro che le forze di polizia e il personale penitenziario capiranno. Sappiano che saremo attenti alla loro sicurezza, senza peraltro renderli dei corpi separati nell'ambito della nostra Repubblica.

Nella stessa prospettiva di chiarezza, il progetto non prevede alcuna disposizione relativa ad alcune pene sostitutive. Per ragioni etiche prima di tutto: la pena di morte è un supplizio e non si sostituisce un supplizio con un altro supplizio.

Per ragioni di chiarezza politica e legislativa, con pena sostituiva si intende comunemente un periodo di sicurezza, vale a dire un periodo previsto dalla legge durante il quale la persona condannata non potrà beneficiare delle misure di libertà condizionale o di qualsivoglia sospensione della pena. Tale pena è già prevista dalla nostra legge e la sua durata può arrivare fino a diciotto anni.

Se chiedo all'Assemblea di non aprire, a questo riguardo, un dibattito per modificare questa misura di sicurezza, è perché, entro due anni, tempo relativamente breve nel processo di costruzione del diritto penale, il Governo presenterà un progetto di nuovo Codice penale, un codice penale adattato alla società francese della fine del XX secolo e, mi auguro, nella prospettiva dell'inizio del XXI secolo. In quell'occasione, dovrebbe essere da voi definito, stabilito, ponderato il sistema di sanzioni da adottare per la società francese di oggi e di domani. È per questo che vi chiedo di non sovrapporre al dibattito politico sull'abolizione della pena di morte le discussioni inerenti le pene sostitutive o, piuttosto, le misure di sicurezza, poiché tali discussioni sarebbero tanto inappropriate quanto inutili.

Inappropriate, perché, per essere armonioso, il sistema sanzionatorio deve essere concepito e definito nella sua piena interezza, e non a favore di un dibattito che, per le sue stesse finalità, è necessariamente appassionato e comporterebbe soluzioni parziali.

Inutili, poiché la misura di sicurezza esistente colpirà in maniera evidente chiunque sia condannato all'ergastolo nei prossimi due o tre anni prima che voi, colleghi, definiate il nostro sistema di sanzioni e, di conseguenza, la questione della loro liberazione

non potrebbe in alcun modo manifestarsi. Come legislatori siete consapevoli del fatto che la definizione del nuovo Codice si applicherà a loro, sia per effetto immediato della legge penale più morbida, sia – qualora la severità fosse maggiore – perché non si potrebbero fare discriminazioni e perché il regime di libertà condizionale sarebbe lo stesso per tutti i condannati all'ergastolo. Pertanto, non aprite ora questa discussione.

Per le stesse ragioni di chiarezza e semplicità, non abbiamo incluso nel progetto le disposizioni vigenti in tempo di guerra. Il Governo è ben consapevole che quando il disprezzo della vita e la violenza letale diventano legge comune, quando certi valori fondamentali del tempo di pace sono sostituiti da altri che esprimono il primato della difesa della Patria, il fondamento stesso dell'abolizione della pena di morte viene cancellato dalla coscienza collettiva per la durata del conflitto e, naturalmente, l'abolizione costituisce una parentesi.

È apparso al Governo che fosse inopportuno, nel momento in cui deciderete finalmente l'abolizione della pena di morte in una Francia in pace quale è fortunatamente la nostra nazione, discutere il possibile ambito della pena di morte in tempo di guerra, guerra che fortunatamente nessun segnale annuncia. Spetterà al Governo e al legislatore, al momento della prova – ove mai ciò dovesse accadere – provvedervi, così come provvederà alle innumerevoli disposizioni speciali richieste dalla legislazione bellica. Ma fissare le modalità di una legislazione di guerra in un momento in cui aboliamo la pena di morte non avrebbe alcun senso. Sarebbe fuori luogo quando, dopo centonovanta anni di dibattiti, finalmente vi pronuncerete e delibererete l'abolizione della pena di morte.

Ho finito.

I commenti che ho fatto, le ragioni che ho esposto, il vostro cuore, la vostra coscienza, vi avevano già dettato, come già avevano dettato a me, queste considerazioni. Volevo semplice-

mente, in questo momento così cruciale della nostra storia di esercizio di giustizia, richiamarle a nome del Governo.

So che per quanto riguarda le nostre leggi tutto dipende dalla vostra volontà e dalla vostra coscienza. So che molti di voi, sia nella maggioranza sia nell'opposizione, si sono battuti per l'abolizione della pena di morte. So che il Parlamento, di sua iniziativa, avrebbe potuto facilmente affrancare le nostre leggi dalla pena di morte. Avete accettato che l'abolizione sia sottoposta al voto sulla base di una proposta governativa associando il Governo e me stesso in così ampia misura. Lasciatemi ringraziarvi di questo.

Domani, grazie a voi, la giustizia francese non sarà più una giustizia che uccide. Domani, grazie a voi, non ci saranno più, nelle carceri francesi con nostra comune vergogna, esecuzioni furtive, all'alba, sotto una lugubre tettoia nera. Domani, volteremo per sempre una pagina della nostra giustizia che ha grondato sangue.

In questo momento più che mai, sento di dover assumere il mio ministero in piena consapevolezza, nel senso antico, nel senso nobile, il più nobile di tutti, vale a dire nel senso di "servizio". Domani voterete l'abolizione della pena di morte.

Voi, legislatore francese, ringrazio dal più profondo del mio cuore. *[Si levano applausi dai banchi dei socialisti e dei comunisti e da alcuni banchi del Rassemblement pour la République e dell'Union pour la démocratie française. I deputati socialisti e alcuni deputati comunisti si alzano in piedi e applaudono a lungo]*.

Non è altro che un pigiama blu dentro una cesta

L'ultima esecuzione capitale in Francia nelle parole di Monique Mabelly

Una testimonianza sobria e vivida, scritta di getto dalla decana dei giudici istruttori di Marsiglia Monique Mabelly chiamata ad assistere il 9 settembre del 1977 all'ultima esecuzione capitale della Francia: l'uccisione per ghigliottina di Hamida Djandoubi nel carcere di Baumettes a Marsiglia.

Poche pagine, scritte a mano che raccontano gli ultimi minuti di vita di Hamida Djandoubi. Poche righe per descrivere un atto che le suscita una «rivolta fredda». Sarà il figlio di Monique Mabelly a consegnare la testimonianza di sua madre a Robert Badinter, che a sua volta la affiderà al quotidiano Le Monde per pubblicarlo, quando ormai anche la Francia si sarà unita ai Paesi abolizionisti.

9 settembre 1977

Esecuzione capitale di Djandoubi, di nazionalità tunisina.

Alle ore 15 il Presidente R. mi informa che sono stata designata ad assistere all'esecuzione.

Ho una reazione di ribellione, ma non posso tirarmi indietro. Per l'intero pomeriggio questo pensiero mi accompagna. Il mio ruolo è, tutt'al più, quello di ricevere le dichiarazioni del condannato.

Alle 19 vado al cinema con B. e B. B., poi andiamo a mangiare qualcosa da lei e guardiamo il film del Cine-Club fino all'una di notte. Rientro a casa; sbrigo qualche faccenda, poi mi sdraio sul letto. Il signor B. L. mi chiama alle tre e un quarto, come gli avevo chiesto. Mi preparo. Una macchina della polizia viene a prendermi alle quattro e un quarto. Durante il viaggio, non diciamo una parola.

Arrivo a Baumettes[10]. Sono già tutti lì. Il procuratore capo arriva per ultimo. Si forma il corteo. Una ventina (o forse una trentina?) di guardie, le "personalità". Per tutto il percorso, per terra sono stese delle coperte marroni per attutire il rumore dei passi. Lungo il percorso, in tre punti, un tavolo con una ciotola piena d'acqua e un asciugamano.

Viene aperta la porta della cella. Sento dire che il condannato stava sonnecchiando, ma non proprio dormendo. Viene "preparato". Ci vuole un po' perché ha una gamba artificiale e bisogna mettergliela. Aspettiamo. Nessuno parla. Questo silenzio e l'apparente docilità del condannato sono di sollievo, credo, per gli assistenti. Non ci sarebbe piaciuto sentire urla o proteste. Il corteo si riforma e facciamo il percorso in direzione opposta.

10. Prigione di Baumettes a Marsiglia [ndr]

Le coperte, a terra, sono un po' fuori posto e l'attenzione ad evitare il rumore dei passi è minore.

Il corteo si ferma a uno dei tavoli. Il condannato si siede su una sedia. Ha le mani dietro la schiena, bloccate dalle manette. Una guardia gli dà una sigaretta con il filtro. Comincia a fumare senza dire una parola. È giovane. Ha i capelli di un nero intenso, ben pettinati. Il volto è abbastanza bello, con tratti regolari, ma il colorito è livido, con profonde occhiaie. Non ha l'aspetto di uno stupido né di un bruto. È piuttosto un bel ragazzo. Fuma, si lamenta subito per le manette troppo strette. Una guardia si avvicina e cerca di allentarle. Si lamenta ancora. In quel momento, vedo nelle mani del boia, che sta dietro di lui affiancato da due assistenti, una corda.

Si dovrebbero sostituire velocemente le manette con la corda, ma si limitano a togliergli le manette, e il boia pronuncia delle parole orribili e tragiche: «Ecco, vede, adesso è libero!...». Mi scende un brivido... Lui fuma la sua sigaretta, che è quasi finita e gliene danno un'altra. Ha le mani libere e fuma lentamente. È a questo punto che vedo che comincia a realizzare veramente che è finita – che non può più scappare – che la sua vita, che quegli istanti che gli rimangono da vivere dureranno quanto quell'ultima sigaretta.

Chiede dei suoi avvocati. P. e G. si avvicinano. Gli parla a voce bassissima, perché i due assistenti del boia lo marcano stretto, ed è come se volessero rubargli quest'ultimo momento di vita. Consegna un foglio a P., che su sua richiesta lo strappa, e una busta a G. Gli parla pochissimo. Sono ciascuno a un lato e non si parlano nemmeno fra loro. L'attesa si prolunga. Chiede del direttore del carcere per sapere quale sarà il destino delle sue cose.

La seconda sigaretta è finita. È già passato quasi un quarto d'ora. Una guardia, giovane e con espressione amichevole, gli si avvicina con una bottiglia di rum e un bicchiere. Chiede al con-

dannato se vuole bere e gli versa mezzo bicchiere di liquore. Il condannato comincia a bere lentamente. Ora ha capito che la sua vita si fermerà quando avrà finito di bere. Parla ancora un po' con i suoi avvocati. Chiama la guardia che gli ha dato il rum e gli chiede di raccogliere i pezzi di carta che P. ha strappato e buttato per terra. La guardia si china, raccoglie i pezzi di carta e li consegna a P., che li mette in tasca.

Adesso i sentimenti cominciano a rimescolarsi. Quest'uomo sta per morire, è lucido, sa che non può fare altro se non ritardare la propria fine di qualche minuto. Diventa quasi come il capriccio di un bambino che usa ogni mezzo per ritardare l'ora di andare a letto! Un bambino che sa che saranno condiscendenti con lui e che ne approfitta. Il condannato continua a bere dal suo bicchiere, lentamente, a piccoli sorsi. Chiama l'imam, che si avvicina e gli parla in arabo. Gli risponde con qualche parola in arabo.

Il bicchiere è quasi finito e, ultimo tentativo, chiede un'altra sigaretta, una Gauloise o una Gitane, perché non gli piacciono quelle che gli hanno dato prima. La richiesta viene fatta con calma, quasi con dignità. Ma il boia, che comincia a spazientirsi, interviene: «Siamo già stati molto gentili con lui, molto umani. Ora dobbiamo concludere». A sua volta, interviene il procuratore capo per rifiutare questa sigaretta, nonostante la reiterata richiesta del condannato, che molto opportunamente aggiunge: «Sarà l'ultima». Un certo imbarazzo comincia a impossessarsi degli assistenti. Sono passati circa venti minuti da quando il detenuto si è seduto sulla sedia. Venti minuti così lunghi e al tempo stesso così brevi! Tutto sembra ingarbugliarsi.

La richiesta dell'ultima sigaretta restituisce realtà, "identità" al tempo appena trascorso. Siamo stati pazienti, abbiamo atteso venti minuti in piedi, mentre il condannato, seduto, esprimeva desideri che venivano rapidamente soddisfatti. Era stato lasciato padrone assoluto del contenuto di quel tempo. Era una cosa sua. Ma ora un'altra realtà si sostituisce a quel tempo che

gli era stato dato. Quel tempo gli viene ripreso. L'ultima sigaretta viene rifiutata e, da ultimo, lo sollecitano a finire di bere. Manda giù l'ultimo sorso. Tende il bicchiere alla guardia. Subito, uno degli assistenti del boia estrae con rapido gesto un paio di forbici dalla tasca della giacca e comincia a tagliare il collo della camicia blu del condannato. Il boia avverte che il taglio non è abbastanza ampio. Allora, l'assistente dà due grosse sforbiciate nel lato posteriore della camicia e, anzi, per far prima gli mette a nudo tutta la parte superiore della schiena.

Velocemente (prima di tagliare il colletto) gli sono state legate le mani dietro la schiena con una corda. Lo si mette in piedi. Le guardie aprono una porta nel corridoio. Appare la ghigliottina, davanti alla porta. Quasi senza esitare, vedo le guardie che spingono dentro il condannato e io stessa entro nella sala (o è forse un cortile interno?) dove si trova la "macchina". Vicino, aperta, una cesta di vimini marrone. Tutto è molto veloce. Il corpo del condannato viene quasi buttato a pancia in giù, ma, a questo punto mi giro, non per paura di "crollare", ma per una sorta di pudore (non trovo un'altra parola) istintivo, viscerale.

Sento un tonfo sordo. Mi volto - sangue, tanto sangue, un sangue molto rosso -, il corpo si è inclinato verso la cesta. In un attimo, una vita è stata recisa. L'uomo che parlava, meno di un minuto fa, ora non è altro che un pigiama blu dentro una cesta. Una guardia prende un tubo da giardino. Bisogna cancellare le tracce del crimine... Ho una specie di nausea, che controllo. Ho un senso di ribellione fredda.

Andiamo nell'ufficio in cui il procuratore capo sta lavorando con puerile puntiglio a redigere il verbale. D. verifica accuratamente ogni parola. È importante, un verbale di un'esecuzione capitale! Alle 5 e10 sono a casa.

Scrivo queste righe. Sono le 6 e 10.

Almeno sospendete

Le due moratorie delle Nazioni Unite

La prima moratoria delle Nazioni Unite sull'uso della pena di morte è approvata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 2007, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. La seconda è del 19 dicembre 2016, con 117 voti a favore, 40 contrari e 31 astenuti.

Negli anni, i Paesi abolizionisti sono andati crescendo. Secondo Nessuno Tocchi Caino, quasi il 72% dei Paesi ha abolito la pena di morte di diritto o de facto. *Secondo gli ultimi dati, 127 Paesi l'hanno abolita per ogni reato, 45 sono abolizionisti* de facto *con l'interruzione delle esecuzioni da almeno dieci anni, sette applicano una moratoria delle esecuzioni, sei l'hanno abolita per i crimini ordinari.*

Sono ancora invece 71 i Paesi che mantengono in vigore la pena capitale, anche se quelli che eseguono condanne sono molti di meno.

ONU - 18 dicembre 2007, Moratoria sull'uso della pena di morte

Risoluzione dell'ONU sulla pena di morte, approvata il 18 dicembre 2007

Organizzazione delle Nazioni Unite

L'Assemblea Generale,

Guidata dagli scopi e dai principi espressi nella Carta delle Nazioni Unite,

Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Bambino,

Richiamando anche le risoluzioni sulla questione della pena di morte adottata nell'ultimo decennio dalla Commissione sui Diritti Umani in tutte le sessioni consecutive, l'ultima essendo la 2005/594, con cui la Commissione ha esortato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte affinché la aboliscano completamente e, allo stesso tempo, stabiliscono una moratoria delle esecuzioni,

Richiamando inoltre gli importanti risultati conseguiti dalla ex Commissione sui Diritti Umani sulla questione della pena di morte, e contemplando che il Consiglio sui Diritti Umani possa continuare a lavorare su questo problema,

Considerando che l'uso della pena di morte attacca la dignità umana e convinti che una moratoria sull'uso della pena di morte contribuisca alla promozione e allo sviluppo progressivo dei diritti umani, che non c'è alcuna prova conclusiva del fatto che la pena di morte abbia un valore deterrente e che ogni errore o fallimento della giustizia, con l'implementazione della pena di morte, è irreversibile e irreparabile,

Accogliendo le decisioni prese da un crescente numero di Stati

nell'applicare una moratoria sulle esecuzioni, seguita in molti casi dall'abolizione della pena di morte,

1. Esprime la sua profonda preoccupazione riguardo la continua applicazione della pena di morte;

2. Invita tutti gli Stati che ancora hanno in vigore la pena di morte a:

   (a) Rispettare gli standard internazionali per fornire clausole che salvaguardino la protezione dei diritti di coloro che affrontano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come previsto nell'allegata risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Sociale ed Economico;

   (b) Fornire al Segretario Generale le informazioni relative all'uso della pena capitale e l'osservanza delle clausole di salvaguardia della protezione dei diritti di coloro che devono affrontare la pena di morte;

   (c) Restringere in modo progressivo l'uso della pena di morte e ridurre il numero dei reati per i quali essa è prevista;

   (d) Stabilire una moratoria sulle esecuzioni con lo scopo di abolire la pena di morte;

3. Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla;

4. Chiede al Segretario Generale di riferire all'Assemblea Generale nel corso della sua sessantatreesima sessione riguardo l'implementazione della presente risoluzione;

5. Decide di continuare la discussione su questa materia durante la sessantatreesima sessione, sotto lo stesso punto dell'agenda.

Risoluzione ONU 2016. Settantunesima sessione

Promozione e protezione dei diritti umani: sul tema dei diritti umani, compresi approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali

Risoluzione 71/187 Adottata a New York il 19 dicembre 2016, con 117 voti a favore, 40 contrari e 31 astensioni (5 assenti).

Moratoria sull'uso della pena di morte

L'Assemblea Generale,

in conformità con gli scopi e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;

Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;

Richiamandosi al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, avendo come obiettivo l'abolizione della pena di morte, e a questo proposito salutando positivamente il numero crescente di accessioni e ratifiche al Secondo Protocollo Opzionale;

Riaffermando le sue risoluzioni 62/149 del 18 dicembre 2007, 63/168 del 18 dicembre 2008 e 65/206 del 21 dicembre 2010 e 67/176 del 20 dicembre 2012 e 69/186 del 18 dicembre 2014 sulla questione della moratoria sull'uso della pena di morte, con cui l'Assemblea Generale ha invitato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a stabilire una moratoria delle esecuzioni in vista dell'abolizione della pena di morte;

Accogliendo con favore le decisioni e le risoluzioni del Consiglio Diritti Umani;

Considerando che ogni errore o fallimento giudiziario nell'ap-

plicazione della pena di morte è irreversibile e irreparabile;

Convinta che una moratoria sull'uso della pena di morte contribuisce al rispetto della dignità umana e al rafforzamento e al progressivo sviluppo dei diritti umani, e considerato che non esiste alcuna prova decisiva che dimostri il valore deterrente della pena di morte;

Preso atto dei dibattiti locali e nazionali in corso e delle iniziative regionali sulla pena di morte, così come della propensione di un numero crescente di Stati Membri a rendere disponibili al pubblico le informazioni sull'uso della pena di morte e che inoltre, a questo proposito, il Consiglio Diritti Umani, con la sua risoluzione 26/2 del 26 giugno 2014, ha stabilito di convocare ogni due anni un panel di alto livello per uno scambio di vedute sulla questione della pena di morte;

Riconoscendo il ruolo delle istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani nel dibattito in corso a livello locale e nazionale e nelle iniziative regionali sulla pena di morte;

Accogliendo con favore il notevole movimento verso l'abolizione della pena di morte a livello mondiale e il fatto che molti Stati membri stanno applicando una moratoria, alcune delle quali sono moratorie a lunga scadenza, siano esse *de facto* o *de jure*, sull'uso della pena di morte;

Sottolineando la necessità di garantire che le persone a rischio di pena di morte siano trattate con umanità e nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti ai sensi delle norme internazionali sui diritti umani;

Notando la cooperazione tecnica tra gli Stati membri, così come il ruolo di importanti organismi delle Nazioni Unite e dei meccanismi sui diritti umani, nel sostenere gli sforzi degli Stati volti a proclamare una moratoria sulla pena di morte;

Preso atto della cooperazione tecnica tra Stati Membri, così

come del ruolo rilevante delle entità e dei meccanismi sui diritti umani delle Nazioni Unite a sostegno degli sforzi degli Stati nello stabilire una moratoria sulla pena di morte,

1. Riafferma il diritto sovrano di ogni Stato a sviluppare un proprio sistema legale, compresa la determinazione di pene che si considerano adeguate, nel rispetto degli obblighi internazionali;

2. Esprime la sua profonda preoccupazione per la continua applicazione della pena di morte;

3. Accoglie con favore il rapporto del Segretario Generale sull'attuazione della risoluzione 69/186 e delle raccomandazioni in essa contenute;

4. Accoglie con favore i passi intrapresi da alcuni Stati Membri per ridurre il numero dei reati per i quali la pena di morte può essere comminata, così come i passi per limitarne l'applicazione;

5. Accoglie inoltre con favore le iniziative e le leadership politiche che incoraggiano la discussione a livello nazionale, e i dibattiti sulla possibilità di abbandonare la pena capitale attraverso il processo decisionale interno;

6. Accoglie con favore le decisioni prese da un crescente numero di Stati, a tutti i livelli di governo, di applicare una moratoria delle esecuzioni, cui ha fatto seguito, in molti casi, l'abolizione della pena di morte;

7. Invita tutti gli Stati:

   (a) a rispettare gli standard internazionali che prevedono salvaguardie che assicurano la protezione dei diritti di coloro che rischiano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come stabiliti nell'allegato alla risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Economico e Sociale, così come a fornire al Segretario Generale le informazioni a questo riguardo;

(b) ad adempiere agli obblighi che derivano dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle Relazioni consolari, in particolare relativamente al diritto di ricevere informazioni in merito all'assistenza consolare nell'ambito della procedura legale,

(c) a rendere disponibili le informazioni rilevanti, disaggregate per sesso, età a razza, e altri criteri comuni, circa l'uso della pena di morte, includendo, tra l'altro, il numero di persone condannate a morte, il numero di persone nel braccio della morte, il numero di esecuzioni, il numero di condanne annullate o commutate in appello, e informazioni su ogni esecuzione in calendario, che possano contribuire a eventuali dibattiti trasparenti sia a livello nazionale che internazionale, compresi quelli sugli obblighi degli Stati relativi alla pratica della pena di morte;

(d) a limitare progressivamente l'uso della pena di morte e a non imporla per i reati commessi da minori di diciotto anni di età e alle donne in stato di gravidanza o a persone con disabilità mentali e intellettive;

(e) a ridurre il numero dei reati per i quali può essere comminata la pena di morte;

(f) a garantire che coloro che devono affrontare la pena di morte possano esercitare il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena di morte assicurando che le procedure di clemenza siano eque e trasparenti, e che informazione tempestiva sia fornita in tutte le fasi del processo;

(g) a stabilire una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva dell'abolizione della pena di morte;

8. Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla, e li incoraggia a condividere le loro esperienze sulla questione;

9. Incoraggia gli Stati che hanno una moratoria in corso a mantenerla, e a condividere le proprie esperienze su questo argomento;

10. Invita inoltre gli Stati che non l'hanno ancora fatto a considerare di aderire o ratificare il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che mira all'abolizione della pena di morte;

11. Chiede al Segretario Generale di riferire all'Assemblea Generale nella sua settantatreesima sessione sull'attuazione di questa risoluzione;

12. Decide di continuare a prendere in esame la questione nella sua settantatreesima sessione nell'ambito del punto all'ordine del giorno dal titolo "Promozione e protezione dei diritti umani".

Nessuno può essere condannato a tale pena

I Protocolli alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa

Anche il Consiglio d'Europa si è espresso contro la pena di morte. Due i documenti base: il Protocollo Addizionale n.6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (28 giugno 1983) e il Protocollo n.13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza (3 maggio 2002) che abolisce la pena di morte anche in tempo di guerra.

Protocollo Addizionale n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Strasburgo, 28 giugno 1983

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,

firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»)

Considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2. Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3. Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4. Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente

Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5. Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Articolo 6. Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7. Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare

o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 9. Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;

c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;

d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

Vilnius, 3 maggio 2002

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto e il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);

Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 giugno 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2. Divieto di deroghe

Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3. Divieto di riserve

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4. Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 5. Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 6. Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del

Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 8. Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;

d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

Finito di stampare
nel mese di maggio 2018
presso la Tipografia
Tiburtini srl
Roma

Da dove quaderno

1

Lo Stato non uccide

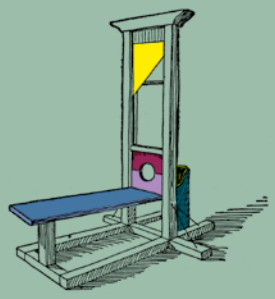

La democrazia, la libertà, i diritti non sono conquistati una volta per tutte. Essi rappresentano un patrimonio da tutelare, rafforzare e consegnare alle generazioni future. È dunque in questa prospettiva che si pone Da dove, la Collana del Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Per ricordare le battaglie fatte e vinte, ma anche la strada ancora da percorrere per proseguire la marcia per l'affermazione, il consolidamento e il progresso dei diritti delle persone.

Il primo volume, **Lo Stato non uccide**, è sulla pena di morte con documenti, testimonianze, discorsi su un diritto, quale quello alla vita, ancora non pienamente affermato in tutto il mondo.